

LEGISLATURA VIII°

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N. 524 del 22 ottobre 2009

Iniziativa del consigliere: Giuseppe Mariani

Oggetto:

**TUTELA DEGLI ANIMALI, PREVENZIONE E CONTROLLO
DEL RANDAGISMO E DEI MALTRATTAMENTI**

PROPOSTA DI LEGGE:

TUTELA DEGLI ANIMALI, PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO E DEI MALTRATTAMENTI

d'iniziativa del consigliere: **Giuseppe Mariani**

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata all Commissione...
Roma...
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Affari ad interim
(Dott. Onoratio Orticello)

(Giuseppe Mariani)

Giuseppe Mariani

13°-6°-5°-10°-14°
CAL - CONS. AUTON.
LOCALI

Relazione.


L'esigenza di aggiornare l'ormai obsoleta legge regionale numero 34 del 1997 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, nasce dalla necessità di adeguare l'attuale normativa secondo modelli già collaudati da molte altre amministrazioni. Il testo di seguito proposto, condiviso nel Programma stesso del Presidente della Giunta in materia di animali, è il frutto della collaborazione fra esperti del mondo del volontariato, del mondo della veterinaria e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, appositamente studiato per fornire agli Enti coinvolti nel fenomeno del randagismo, strumenti pratici e ben definiti di contrasto allo sfruttamento illegale degli animali. L'esperienza maturata dagli operatori del settore, conferma la necessità di sviluppare un testo unico e ben dettagliato di tutela per tutti gli animali, lontano da concetti astratti e difficilmente attuabili, ridistribuendo le varie competenze in base alle risorse realisticamente disponibili. Tutti gli strumenti di contrasto al randagismo ed al maltrattamento degli animali, introdotti con le recenti innovazioni normative nazionali, sono stati recepiti e riportati in maniera minuziosa, scongiurando di fatto quelle interpretazioni fuorvianti e quei rimpalli di responsabilità, che per molto tempo hanno determinato un sostanziale immobilismo e sperpero di denaro pubblico, da parte delle istituzioni.



Titolo I Principi e definizioni	Art. 1 – Principi. Art. 2 – Definizioni.
Titolo II Competenze degli Enti pubblici	Art. 3 – La Regione. Art. 4 – Le Province. Art. 5 – I Comuni e delle Comunità Montane. Art. 6 – I Dipartimenti di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende USL.
Titolo III Norme generali	Art. 7 – Il detentore, divieti e responsabilità. Art. 8 – Campagne di sensibilizzazione e adozione. Art. 9 – Il furto, lo smarrimento, il ritrovamento di animali. Art. 10 – La cessione, la riproduzione e l'adozione degli animali. Art. 11 – Soppressione degli animali Art. 12 – Decesso degli animali. Art. 13 – Inumazione degli animali. Art. 14 – Accesso degli animali in ospedali e case di riposo. Art. 15 – Mense aziendali e cibo per animali. Art. 16 – Animali in premio, vincita e omaggio. Art. 17 – Intrattenimenti e spettacoli con animali. Art. 18 – Animali e viabilità. Art. 19 – Trasporto di animali. Art. 20 – Tecniche di Attività Assistite da Animali (A.A.A.) e Terapie Assistite da Animali (T.A.A.). Art. 21 – Bocconi e sostanze velenose Art. 22 – Manifestazioni popolari, storiche e culturali. Art. 23 – Sperimentazione animale.
Titolo IV cani e gatti	Art. 24 – Anagrafe del cane e del gatto . Art. 25 – Canili e pensioni per cani, pubblici e privati. Art. 26 – Gatti liberi e colonie feline. Art. 27 – Oasi feline e pensioni per gatti, pubblici e privati.
Titolo V Possesso e attività con animali	Art. 28 – Attività di commercio, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali.
Titolo VI Altri animali	Art. 29 – Combattimenti tra animali. Art. 30 – Tutela degli equidi. Art. 31 – Tutela dei conigli d'affezione, dei furetti e dei cani della prateria.. Art. 32 – Tutela dei volatili detenuti ed animali da cortile. Art. 33 – Tutela dei volatili liberi. Art. 34 – Tutela degli animali acquatici. Art. 35 – Tutela degli animali esotici. Art. 36 – Tutela della piccola fauna.



Titolo VII Servizio Sanitario Veterinario Mutualistico	Art. 37 – Prestazioni medico veterinarie gratuite Art. 38 – Medicina veterinaria di base Art. 39 – Servizio di reperibilità e di emergenza veterinaria.
Titolo VIII Guardie Zoofile e formazione	Art. 40 – Le Guardie Zoofile. Art. 41 – Corsi di formazione.
Titolo IX Cani pericolosi e Registro speciale	Art. 42 –. Cani pericolosi e Registro speciale
Titolo X Disposizioni finali	Art. 43 – Norma finanziaria Art. 44 – Sanzioni Art. 45 – Abrogazione di norme. Art. 46 – Norme transitorie. Art. 47 – Dichiarazione d’urgenza




TITOLO I

Articolo 1

Principi


1. La Regione nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, anche in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 e alla luce della Legge 20 luglio 2004, n. 189, interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza con gli animali, contrastando e prevenendo i maltrattamenti ed imponendo il divieto di detenzione di un animale a chiunque si sia reso autore di un atto di crudeltà verso di essi.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del proprio Statuto e in attuazione dell'articolo II-13 del nuovo Trattato dell'Unione Europea che riconosce agli animali lo status di esseri senzienti, promuove e disciplina la tutela degli animali non umani, condanna gli atti di crudeltà contro di essi anche se derivanti da condotte omissive o d'incuria, riconoscendo loro il diritto ad una vita dignitosa.
3. La Regione riconosce quali strumenti principali di contenimento del fenomeno randagismo, la sterilizzazione, l'inibizione della vendita ambulante o non qualificata e della riproduzione dei cani e dei gatti, siano essi vaganti o di proprietà. Prevede la permanenza degli animali randagi all'interno delle strutture di ricovero, per il periodo strettamente necessario alla sterilizzazione, cura e vaccinazione, promuovendo costantemente la pratica delle adozioni.



Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente Legge si intende per:

1. **Animale:** quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, detenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. **Associazione animalista:** si intende un'associazione iscritta nel registro regionale di cui all'articolo 3 della Legge regionale 28 giugno del 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 1 della Legge regionale 23 Maggio 1996, n. 18, una Onlus o un Ente giuridico che abbia come scopo la protezione degli animali. I rappresentanti delle associazioni animaliste possono far parte della Conferenza regionale del volontariato e dell'Osservatorio regionale sul volontariato, di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della Legge regionale 28 giugno del 1993, n. 29.
3. **Cane o gatto randagio:** qualsiasi cane o gatto vagante, libero accudito, reimmesso sul territorio e in colonie feline, mantenuto presso oasi feline o canili, pubblici o in convenzione.
4. **Detentore:** salvo diverse precisazioni, s'intende chiunque ed a qualsiasi titolo, risulta proprietario o possessore anche temporaneamente di un animale.
5. **Comuni:** Comunità Montane e Comuni, singoli o associati.
6. **A.U.S.L.:** Dipartimenti di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende USL competenti per territorio.
7. **Medico Veterinario:** salvo diverse precisazioni, s'intende un Medico Veterinario iscritto all'albo e abilitato alla professione, sia libero professionista che dipendente A.U.S.L.
8. **Animali da compagnia:** gli animali che per diffusione e sensibilità dei cittadini sono tenuti, o destinati ad essere tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili, come gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
9. **Allevatore di cani e gatti:** il detentore che a qualsiasi titolo fa riprodurre o non sterilizzare cani e gatti in suo possesso. Gli allevatori regolarmente riconosciuti dalla Regione, sono gli unici soggetti autorizzati alla riproduzione ed alla vendita.
10. **Commercio di animali da compagnia:** qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricava un vantaggio economico o patrimoniale.
11. **Addestramento:** struttura ove si svolge qualsiasi attività di educazione cinofila, Dog-sitting o detenzione diurna temporanea per conto terzi. Nelle suddette strutture è vietato il ricovero notturno degli animali.
12. **Pet therapy:** coinvolgimento di animali in programmi di Attività Assistite da Animali (A.A.A.) e Terapie Assistite da Animali (T.A.A.).



TITOLO II
Articolo 3
La Regione

La Regione:

1. Istituisce l'Area Regionale Tutela Animali nel Lazio, di seguito denominata "A.R.T.A.L" alla quale è demandata interamente la politica di tutela degli animali, in collaborazione con gli Assessorati alla Sanità, all' Ambiente ed alle Politiche Agricole. Mediante l' A.R.T.A.L, la Regione gestisce la Banca Dati Centralizzata e informatizzata dell'anagrafe canina e felina istituita presso le A.U.S.L, istituisce un sito telematico dedicato al ritrovamento e/o smarrimento degli animali, predispone un registro per i cani pericolosi ed un registro per i divieti di detenzione di animali emessi dai comuni. Organi di controllo e di polizia, comuni, province, servizi A.U.S.L. ed Associazioni animaliste hanno libero accesso per consultazioni alla Banca Dati dell'anagrafe regionale attraverso collegamenti telematici dedicati o anche a mezzo della rete internet;

2. Invia ai Comuni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un modello base di convenzione tipo, per l'affidamento del servizio di canile o di oasi felina, adottato dai Comuni entro 90 giorni dal ricevimento dello stesso e modificabile dall'A.R.T.A.L. quando necessario;

3. Individua ed aggiorna, la tariffa minima e massima per il mantenimento giornaliero dei gatti e dei cani in oasi feline e in canili, pubblici o privati convenzionati, atta a garantire le condizioni di benessere per gli stessi;

4. Promuove tramite campagne di sensibilizzazione, la conoscenza ed il rispetto degli animali anche in attuazione dell'articolo 5 della Legge 20 luglio 2004, n. 189;

5. Rilascia o revoca le autorizzazioni di cui agli articoli 17-22-28 della presente Legge;

6. La quota parte del fondo previsto dall'articolo 8 comma 2 della Legge 14 Agosto 1991, n. 281, istituito presso il Ministero della Salute e ripartito con decreto Ministeriale ed altri fondi regionali appositamente stanziati, non possono essere utilizzati dagli Enti pubblici per finalità differenti da quelli espressi nella presente Legge. Tali fondi e sono ripartiti annualmente dalla Regione per i compiti di propria competenza ai comuni come integrazione del fondo specifico istituito all'articolo 5 comma 13, alle Province per una somma non superiore al dieci per cento, ai servizi A.U.S.L. per una somma non superiore al venti per cento per la realizzazione di interventi di cui all'articolo 3 della Legge 14 Agosto 1991, n. 281. I contributi erogati se non utilizzati nel termine di due anni sono esigibili per essere nuovamente assegnati con i medesimi fini e sono ripartiti sulla base dei seguenti criteri:

- rapporto tra popolazione randagia e cani/gatti ricoverati presso strutture pubbliche e convenzionate;
- rapporto tra cani/gatti ricoverati e numero delle adozioni effettuate;
- consistenza delle strutture esistenti;
- sanzioni erogate dall'ente pubblico a seguito di controlli effettuati sul rispetto della presente Legge.

7. Eroga annualmente ai comuni previo presentazione di progetti esecutivi e piano di finanziamento, appositi fondi regionali per il risanamento e la costruzione di oasi feline e canili pubblici, o privati se gestiti da



associazioni animaliste. I progetti per la costruzione di parchi canile hanno priorità nell'erogazione dei fondi regionali.

8. Promuove annualmente per tramite dell'A.R.T.A.L. in collaborazione con i comuni, medici veterinari libero professionali e le associazioni animaliste, campagne straordinarie di sterilizzazione, anche di cani di proprietà dando priorità alle famiglie con basso reddito,;

9. Esercita, per tramite del Presidente della Giunta Regionale poteri sostitutivi in caso di inadempienze degli Enti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e può vietare con proprio Decreto in caso di comprovato pericolo per la salute dell'uomo o degli animali, la detenzione, la commercializzazione o l'ingresso nella Regione di una o più specie animali;

10. Istituisce presso L'A.R.T.A.L. la "Commissione Regionale per la tutela degli animali", autorizzata a proporre al Presidente della Giunta Regionale ed alla stessa A.R.T.A.L., atti conseguenti alla valutazione e al controllo sull'applicazione e sugli effetti della presente Legge. Con Regolamento attuativo emanato dalla Regione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente Legge, viene individuata la composizione della Commissione, i cui componenti durano in carica due anni, sono nuovamente nominabili e comprendono in ugual misura rappresentanti dell'ARTAL, dei medici veterinari e delle associazioni animaliste più rappresentative;

11. Promuove ed incentiva, anche su iniziativa dell'ARTAL, l'uso dei metodi alternativi per la sostituzione dell'impiego di animali utilizzati a fini sperimentali o a fini tecnologici;


12. Provvede, entro 6 mesi dall'approvazione della presente Legge, al riconoscimento della figura dell'infermiere veterinario determinandone le modalità, individua e aggiorna la tariffa minima e massima di cui agli articoli 5 comma 3 e 44 comma 5 e determina per tutte le A.U.S.L. le caratteristiche degli impianti di smaltimento dei rifiuti organici delle strutture di cui al successivo articolo 28. L'ARTAL provvede ogni anno ad effettuare un censimento degli allevamenti autorizzati di animali.



Articolo 4
Competenze delle Province

Le Province:

1. Istituiscono un proprio Ufficio Diritti Animali, il quale entro il 31 Dicembre di ogni anno, in collaborazione con i Medici Veterinari e le associazioni animaliste, elabora e aggiorna le "Linee di programmazione in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" sull'applicazione della presente legge, valide per l'anno successivo;
2. Realizzano con l'A.R.T.A.L, i Comuni, le A.U.S.L. e le associazioni animaliste, riunioni di bilancio delle azioni intraprese e di programmazione per l'anno successivo, coordinando l'azione dei Comuni con meno di 20.000 abitanti per i compiti a loro assegnati dalla presente legge e richiedendo ai comuni progetti di contenimento del fenomeno randagismo;
3. Pianificano con Comuni e Comunità Montane entro il 31 Dicembre di ogni anno, la costruzione e la ristrutturazione dei canili e delle oasi feline dei Comuni singoli o associati. Accreditano inoltre le oasi feline ed i canili privati, secondo le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27 della presente Legge;
4. Verificano il numero e la capienza delle concentrazioni di cani e gatti sul territorio di competenza e a tal fine, attraverso loro delegati, hanno libero accesso ai canili e alle oasi feline;
5. Promuovono ed attuano periodicamente corsi per dog sitter e cat sitter, di informazione e formazione per la gestione di canili, oasi feline, cani liberi accuditi e per i volontari designati dalle associazioni animaliste, per le scuole di ogni ordine e grado, per il personale della Polizia Provinciale e o altri organi addetti alla vigilanza, in tema di maltrattamento degli animali e attuazione della presente Legge;
6. Costruiscono o rilevano strutture atte ad ospitare animali d'allevamento zootecnico, cavalli ed altri equidi non più abili allo svolgimento dell'attività agonistica ed alla trazione di vetture pubbliche, nonché i cavalli delle forze armate e delle forze dell'ordine o comunque in dotazione ai corpi di polizia statali e locali, dichiarati non più idonei al servizio. Tali strutture, affidate per la gestione ad associazioni animaliste o associazioni che abbiano la finalità di diffondere la zooantropologia, possono ospitare animali d'allevamento zootecnico, cavalli ed altri equidi appartenenti a privati che non abbiano la possibilità di garantirne l'adeguato benessere. I proprietari di cui sopra, versano all'Ente gestore della struttura, una retta stabilita dalla Provincia.
7. Promuovono periodicamente campagne straordinarie di sterilizzazione, anche di cani e gatti di proprietà, dando priorità alle famiglie con basso reddito, in collaborazione con l'ARTAL, i comuni, i medici veterinari e le associazioni animaliste.



Articolo 5

Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane

1. Il Comune quale massima autorità locale è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali. Il Comune perseguendo finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali, con particolare riguardo per gli animali randagi o liberi, esercita in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato in concorso con le Associazioni animaliste riconosciute. I Comuni garantiscono sul territorio di competenza, il controllo periodico della gestione di tutte le strutture di cui al successivo articolo 28 e la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed al controllo del patrimonio zootecnico. Sono proprietari nonché responsabili del benessere e la tutela di tutti gli animali vaganti non di proprietà o comunque rinvenuti nel territorio di propria competenza, perseguono le finalità di repressione dei maltrattamenti, promozione delle adozioni e controllo del randagismo, anche attraverso il contenimento delle nascite e della vendita degli animali dei privati. Assicurano agli animali il ricovero, la custodia, l'identificazione, la sterilizzazione, il mantenimento e l'assistenza sanitaria (cura, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario al benessere psico-fisico degli animali). A tal fine:

a) i cani randagi devono essere mantenuti presso canili pubblici o in convenzione o riconosciuti cani liberi accuditi. A fronte di particolari situazioni preesistenti, anche senza il riconoscimento di cane libero accudito, i cani di docile indole in attesa di adozione, devono essere sterilizzati, curati e possono essere reimmessi temporaneamente sul territorio a spese del Comune, comunque accuditi da privati o Associazioni.

b) i gatti randagi devono essere curati e protetti preferibilmente in stato di libertà o in colonie feline, ricorrendo al mantenimento nelle oasi feline preferibilmente nei casi previsti dal successivo articolo 26 comma 2 lettera c).

2. I comuni provvedono all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali perché non idoneo a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito. I comuni senza preclusione pregiudizio per l'azione penale, predispongono un apposito servizio per:

- a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
- b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti.
- c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
- d) la predisposizione di un registro degli allevatori delle strutture di cui ai successivi articoli 25 e 27. presenti sul territorio comunale Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione, sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo ed alle guardie zoofile e sono regolarmente trasmessi alla Regione ai sensi dell'articolo 3 lettera 1. La violazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano l'esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali.

3. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali, secondo le modalità previste dall'articolo 28. La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di

benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. La gestione di tali servizi non può essere affidata a soggetti che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 5 comma 2 e deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da più di due anni nell'ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore. Il Comune provvede all'appalto dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali è tenuto vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori. Gravi o ripetute violazioni ai termini di convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d'appalto, i cui corrispettivi sono liquidati con cadenza mensile posticipata e solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e le condizioni di benessere degli animali. I Comuni possono convenzionarsi solo con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano nell'ambito territoriale di competenza della propria A.U.S.L. di riferimento.

4. I Comuni prescindendo dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvedono a garantire nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati, la regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità dei delegati delle associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.

5. I Comuni provvedono, entro 24 mesi dall'approvazione della presente Legge, alla costruzione e/o ristrutturazione delle oasi feline e dei canili pubblici, se del caso anche acquistando strutture private. L'emergenza dettata dall'incremento del fenomeno del randagismo impone urgenza nella costruzione di strutture comunali come Oasi feline e canili, realizzabili anche attraverso l'utilizzo di box modulari per gli animali e strutture prefabbricate per gli uffici, il magazzino e l'ambulatorio veterinario, secondo i criteri di cui ai successivi articoli 25, 27.

6. I Comuni provvedono entro 24 mesi dall'approvazione della presente legge, al sequestro ed alla chiusura delle strutture con fini di lucro di cui al successivo articolo 28 se sprovviste delle necessarie autorizzazioni o non idonee. L'impossibilità del gestore di ottemperare al buon accudimento degli animali anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario, impone ai comuni l'onere di assumere tempestivamente la gestione della struttura anche usufruendo dei fondi di cui all'articolo 28, comma 1 lettera d), fino alla definitiva chiusura della struttura stessa.


7. I Comuni provvedono al sequestro o al risanamento di oasi feline, canili e pensioni, se sprovviste delle necessarie autorizzazioni e gestite da associazioni animaliste o singoli cittadini, senza finalità di lucro. Tali strutture sono gestite dal comune per tramite degli stessi cittadini o associazioni già operanti nella struttura, purché in possesso dei necessari requisiti e comunque garantendo le condizioni minime di benessere degli animali. I comuni assicurano il rispetto del blocco delle entrate di altri animali, l'attività di accudimento, la realizzazione di campagne straordinarie di adozione ed effettuano interventi strutturali strettamente necessari ad assicurare il benessere degli animali e la sicurezza degli operatori. Solamente la mancanza di un idoneo gestore può comportare il trasferimento degli animali in strutture pubbliche o convenzionate purché venga garantito il benessere degli animali ed i medesimi equilibri di branco.

8. I Comuni provvedono al servizio di accalappiamento con metodi incruenti degli animali vaganti ed al loro affidamento alle oasi feline o ai canili, pubblici o convenzionati, previa effettuazione della profilassi di cui al comma 1 del presente articolo. Gli animali feriti o malati devono essere ricoverati in cliniche veterinarie, oasi feline e/o canili con strutture di primo soccorso. I cittadini seguendo le modalità preventivamente indicate dal Comune, possono consegnare animali vaganti in situazione di abbandono o pericolo, anche se feriti o malati, al canile o alle strutture di cui ai successivi articoli 25 e 27,.

9. I Comuni assicurano il servizio di pronta reperibilità e primo soccorso per animali malati o vaganti, attivi anche di notte e nei giorni festivi, dotandosi di un mezzo di trasporto con strumenti di primo soccorso per il trasporto in ambulatori veterinari, oasi feline e canili attrezzati.

10. I Comuni possono istituire e/o gestire autonomamente i cimiteri per gli animali d'affezione e provvedono al ritiro delle spoglie degli animali rinvenuti morti sul territorio, per il successivo smaltimento ai sensi del Regolamento CEE 1774 del 03/10/2002. Il Comune, qualora non abbia un proprio impianto di smaltimento, si avvale di un impianto autorizzato ai sensi del Regolamento CEE 1774 del 03/10/2002 - Decreto L.vo 508/92.

11. I Comuni cedono in comodato alle associazioni animaliste, strutture adeguate per le attività di informazione e sensibilizzazione e terreni destinati alla realizzazione di canili, oasi feline o destinati alla

 11

pratica dell'inumazione di animali d'affezione. I gestori dei cimiteri di animali d'affezione realizzano le strutture a proprie spese.

12. I Comuni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, individuano ed attrezzano le zone ludiche o aree verdi di libero accesso per gli animali e tratti di arenile da destinare all'accoglienza temporanea di animali da compagnia, tali spazi devono essere forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per cani grandi e piccoli.

13. I Comuni entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente Legge, provvedono alla creazione di un Ufficio Diritti Animali e di un Regolamento comunale sulla tutela degli animali, predisponendo un fondo specifico per l'attuazione della presente Legge finanziato da una adeguata quota fondi comunale. Nel suddetto fondo confluiscono inoltre la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8 comma 2 della Legge 14 agosto 1991 n. 281 e altri fondi appositamente destinati e le sanzioni derivanti dall'applicazione della normativa a tutela degli animali.

14. I comuni entro il 28 Febbraio di ogni anno, predispongono e comunicano alla Polizia Locale, al Prefetto ed all'ARTAL un piano di gestione degli animali randagi che preveda la cattura dell'animale, il ricovero presso una struttura sanitaria, il mantenimento in una struttura idonea, le attività di controllo, vigilanza, promozione delle adozioni e numero pubblico di pronta reperibilità anche notturna. Tale piano dovrà indicare i riferimenti degli enti coinvolti nella gestione dei servizi, modi e tempi di erogazione dei servizi, quantificandone la spesa. I comuni provvedono annualmente all'invio del Modulo di Censimento Straordinario Cani e Gatti alle famiglie;

15. I comuni su proposta delle associazioni animaliste, dei comitati di quartiere o dei privati cittadini riconoscono e promuovono la figura del cane libero accudito, come presenza stabile all'interno della comunità. Gli animali devono essere, vaccinati, sterilizzati, curati, protetti, alimentati e assicurati per eventuali danni a terzi, a cura del comune. Il richiedente ha l'onere della somministrazione degli alimenti e della pulizia del ricovero. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune e portare una medaglietta ben visibile, con i dati relativi al Comune – eventuale Ufficio Diritti Animali – recapito telefonico del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.

16. Promuovono periodicamente campagne di sensibilizzazione, promozione delle adozioni e sterilizzazione dei cani di proprietà, dando priorità alle famiglie con basso reddito, anche in collaborazione con l'ARTAL, i medici veterinari e le associazioni animaliste.




Articolo 6
Competenze dei Dipartimenti di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende USL

1. Le A.U.S.L.:

- a) provvedono al controllo igienico-sanitario ed alla vigilanza contro i maltrattamenti in tutte le strutture di ricovero per animali;
- b) provvedono per quanto di competenza, ai compiti relativi all'anagrafe canina e felina;
- c) controllano e vigilano, ai sensi della normativa vigente, sulle condizioni psico-fisiche ed igienico-sanitarie degli animali detenuti dai privati e degli animali posti sotto sequestro;
- d) provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle norme per la protezione degli animali;
- e) collaborano con i comuni, le province, gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari e le Associazioni animaliste, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, per la protezione ed il benessere degli animali, per la prevenzione del randagismo ed il controllo delle nascite;
- f) rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 28 comma 1 e provvedono al rilascio ed alla vidimazione del registro di carico e scarico degli animali.
- g) in collaborazione con l'A.R.T.A.L., i medici veterinari privati, i comuni e le associazioni animaliste, programmano periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione di cani di proprietà, dando priorità alle famiglie con basso reddito.
- h) fermo restando le competenze previste dalla legge 281 del 1991, effettuano il servizio di assistenza veterinaria, come sterilizzazioni, cure, operazioni chirurgiche e profilassi vaccinale a tutti gli animali di proprietà comunale. Il comune che verifichi eventuali anomalie nel servizio base garantito dalle AUSL veterinarie, è tenuto a segnalare il disservizio alla Regione o alle autorità competenti e ad integrare tali mansioni utilizzando risorse proprie e convenzionandosi con veterinari privati, comunque garantendo l'assistenza veterinaria di base agli animali di proprietà pubblica di cui all'articolo 5 comma 1.

2. I compiti di cui al precedente comma 1 lettere b), e), g), e h) possono essere affidati dalle A.U.S.L. a Medici Veterinari liberi professionisti, mediante apposite convenzioni e/o autorizzazioni stipulate secondo gli indirizzi emanati dall'ARTAL.

3. Le funzioni e le attività sanitarie delle Aziende USL necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite, nell'ambito di ogni Azienda USL, ad una apposita unità organizzativa del servizio veterinario. I direttori generali delle Aziende USL adeguano gli atti aziendali alle disposizioni della presente legge.



TITOLO III

Articolo 7

Il detentore, divieti e responsabilità

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, detenga un animale, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. I detentori di cani e gatti devono iscrivere gli animali nell'anagrafe canina/felina di cui al successivo articolo 24. Il detentore di un animale in particolare deve:

- a) rifornirlo di cibo in quantità sufficiente e ad adeguati intervalli, garantire la costante presenza di una ciotola di acqua fresca e pulita;
- b) assicurargli periodiche visite veterinarie, cure, vaccinazioni ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli la possibilità di un regolare esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga ed il vagabondaggio;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
- f) assicurare la regolare pulizia ed igiene degli spazi di dimora degli animali;
- g) assicurargli la presenza di una cuccia sempre integra, pulita, proporzionata alle dimensioni dell'animale, in legno, plastica o muratura, sufficientemente coibentata, chiusa su tre lati, alzata dal suolo di almeno dieci centimetri, con il tetto impermeabilizzato. E' vietato tenere cani o altri animali all'esterno, sprovvisti di un idoneo riparo, in particolare la cuccia non deve essere di metallo o materiali simili, umida, posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, o in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

2. Senza pregiudizio per l'azione penale è vietato:

- a) l'utilizzo di guinzagli-stringibocca Gentle Leader, o comunque di dispositivi di torsione del collo dell'animale e di museruole "stringibocca" di dimensioni non idonee a garantire la normale termoventilazione dell'animale, se non per casi certificati da un Medico Veterinario;
- b) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica o in ambienti inadatti;
- c) la detenzione, l'utilizzo e la vendita di collari ad ultrasuoni, a scariche elettriche, con punte e qualsiasi tipo di collare ad attivazione automatica, senza quindi il necessario controllo del detentore per tramite di apposito telecomando;
- d) l'utilizzo di fruste e bastoni anche se imbottiti, ad eccezione di quelle per l'accalappiamento;
- e) l'utilizzo e la detenzione di sostanze inibenti o stimolanti, senza la necessaria prescrizione medico veterinaria.
- f) la detenzione, la vendita e l'utilizzo, di trappole o collanti per la cattura o l'uccisione di animali, ad eccezione delle gabbie-trappola per i gatti e per i topi di dimensioni non superiori a cm 70 di lunghezza x 30 cm di altezza e 30 cm di larghezza.



3. I cittadini impossibilitati alla detenzione di un animale, ancor più se pericoloso, possono cederlo spontaneamente al comune competente per territorio, il quale d'intesa con le associazioni animaliste e le autorità veterinarie, provvede alla ricerca di un idoneo ricovero o soluzione d'affidamento. Il Comune è tenuto a mantenere l'animale fino alla definitiva adozione, se del caso attribuendo le spese al cedente secondo la tariffa predeterminata dal comune. La rinuncia alla proprietà di animali per più di una volta, comporta l'emissione automatica da parte del comune coinvolto di un provvedimento motivato che vieti la detenzione di animali all'interessato. Sono equiparati all'abbandono di un animale: il mancato ritiro dei cani fuggiti e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

4. E' vietato detenere cani legati, salvo situazioni eccezionali che lo rendano assolutamente necessario (aggressività o forte istinto alla fuga) e comunque per un periodo superiore alle 8 ore nell'arco delle 24 ore. I cani devono essere provvisti di collare adeguato, con fune o catena di dimensioni e peso adeguati alla taglia del cane, munite di due moschettoni rotanti alle estremità e di lunghezza sei metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di metri cinque e di altezza metri due almeno dal terreno. E' altresì vietato legare i gatti o portarli al guinzaglio, salvo l'uso di pettorina, o lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del Medico Veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

5. I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all'aperto, devono poter effettuare almeno due regolari uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di 90 minuti.

6. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati 10 per cane e contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento, ogni animale in più comporta l'aumento di superficie di metri quadrati 10 per cane. Per i cani di proprietà custoditi in box la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati 8 per cane, e contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento, ogni animale in più comporta l'aumento di superficie di metri quadrati 8 per cane. ;

7. Fatta eccezione per gli allevamenti professionali riconosciuti ai sensi del D.G.R. n° 846 del Lazio, 3 Settembre 2004, i detentori provvedono alla sterilizzazione dei propri cani e gatti entro 24 mesi dall'approvazione della presente Legge, salvo dichiarazione contraria scritta, da inoltrare all'ARTAL ed alla A.U.S.L. I detentori di cani o gatti fertili provvedono a far visitare gli animali ogni sei mesi presso l'A.U.S.L. o altro Medico Veterinario privato ai fini del rilascio del certificato di "controllo delle nascite" attestante la mancanza di sintomi di gestazioni pregresse o in corso ed il rispetto dell'iscrizione all'anagrafe regionale. Il Medico Veterinario privato che rilascia il certificato di controllo nascite, provvede alla trasmissione dello stesso all'ARTAL ed alla A.U.S.L. entro tre giorni dal rilascio. I privati che intendono far riprodurre i propri animali sono considerati allevatori e si attengono alle disposizioni della presente legge.

8. In caso di nascita di cuccioli, il detentore della fattrice, è responsabile della prole e deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere degli animali.

9. Anche ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa, è vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani, tagliare la prima falange del dito o asportare le unghie ai gatti ovvero praticare la onisectomia, ad eccezione del taglio della punta di un orecchio ai gatti sterilizzati, possibilmente destro per i maschi e sinistro per le femmine, ai fini del loro riconoscimento a vista. E' altresì vietata qualsiasi forma di mutilazione su animali d'affezione, reddito o allevamento, in particolare è vietata la decornazione dei bovini, il taglio della coda ai suini o il taglio del becco ai volatili, salvo motivate prescrizioni della AUSL, esclusivamente per le attività di allevamento intensivo, tese a garantire il benessere e l'incolumità degli animali stessi. Sono autorizzati solo straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali, certificate dal Medico Veterinario che effettua l'operazione. Entro 3 giorni dall'intervento, il Medico Veterinario invia copia di tale certificazione alla A.U.S.L. per l'archiviazione ed i relativi controlli, copia delle certificazioni mediche sono sempre detenute dal proprietario dell'animale per essere esibite su richiesta degli organi di controllo .

10. E' vietato detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie o età, per la pratica dell'accattonaggio. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla presente Legge, gli animali sono sottoposti a confisca e consegnati al Comune territorialmente competente.



11. E' obbligatorio condurre il cane con guinzaglio o con museruola e ne è consentito l'accesso in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, compresi esercizi commerciali, aree, giardini, parchi, cimiteri, aree naturali protette, tranne ove non sia espressamente vietato dal Comune mediante apposita segnaletica. Nelle aree appositamente attrezzate o nelle aree di proprietà privata, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del detentore. Gli animali iscritti nel registro dei cani pericolosi, devono essere condotti con entrambe i dispositivi. Sono esonerati da tali obblighi i cani appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate o utilizzati per il salvataggio in acqua, per calamità naturali e per programmi di zooantropologia assistenziale. Esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola, sotto la responsabilità del detentore, per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo. Ai titolari di esercizi commerciali, è concessa la facoltà di vietare l'ingresso di animali nel proprio esercizio, solo previo comunicazione scritta trasmessa al competente Ufficio Diritti Animali e predisponendo idonei strumenti di sosta, atti alla custodia degli animali durante la permanenza del detentore all'interno dell'esercizio.

12. Nei luoghi pubblici, i detentori devono raccogliere le deiezioni solide dei loro animali ed essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap. E' vietato far defecare i cani nel raggio di metri venti dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

13. La macellazione per uso privato familiare, può essere consentita a domicilio solamente per i suini, ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del R.D. 3298/29, sentito il parere dell'A.U.S.L.. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998. E' altresì vietata la macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare ed è vietato macellare animali nelle "fattorie didattiche".

14. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali. Il divieto non si applica per le attività dei Centri di Recupero specializzati ed autorizzati.

15. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, in relazione alla specie, razza, età e stato fisiologico dell'animale o tenere gli animali in terrazze e balconi per periodi di tempo e/o condizioni comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico. E' altresì vietato isolare animali in cortili, rimesse, box e cantine, o segregarli in contenitori e gabbie, anche se poste all'interno dell'appartamento.

16. E' vietato tenere animali in luoghi che impediscano il controllo quotidiano del loro stato di benessere e di salute o privarli di rapporti con esseri umani, altri animali simili o contatti sociali intraspecifici ed interspecifici.

17. E' vietato non garantire agli animali, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un Medico Veterinario, il quale deve stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento. E' altresì vietato esporre animali a suoni, rumori e musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo o a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute o benessere.

18. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un Medico Veterinario.

19. E' vietato l'utilizzo di apparecchiature chiuse per lavaggio ed asciugatura di animali che non permettano all'animale di essere a contatto con l'esterno.

20. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai detentori di tenere animali domestici nella propria abitazione, così come impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale.

21. I privati cittadini, possono alimentare animali randagi nel rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati, fatta salva la presenza costante di un contenitore per l'acqua. E' vietato impedire od ostacolare in qualsiasi modo, l'espletamento delle attività di accudimento degli animali randagi.



22. I detentori di animali d'affezione ed i veterinari libero professionali, devono comunicare all'A.U.S.L., entro 24 ore dalla scoperta, tutti i casi di gravi e pericolose malattie trasmissibili all'uomo, siano esse sospette o documentate, disponendo tutti i trattamenti necessari contro la diffusione della malattia, nel rispetto della normativa vigente. La violazione del presente comma, oltre alla sanzione amministrativa, comporta per le attività a scopo di lucro, la chiusura dell'attività per 10 giorni lavorativi.

23. La pulizia di fontane, laghetti artificiali o naturali, corsi d'acqua, con presenza di animali, deve sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori all'Ufficio Diritti Animali o, in sua mancanza, al Sindaco, per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of connected loops and a final flourish.

Articolo 8
Campagne di sensibilizzazione e adozione

1. Sono promossi programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente Legge e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere, sia fisico che etologico, attraverso la realizzazione e la diffusione di: opuscoli informativi, progetti audiovisivi, convegni, congressi e altre forme di divulgazione. Regione, Province, Comuni, Comunità Montane e le A.U.S.L., anche in collaborazione con i gestori di canili e oasi feline, con associazioni animaliste e con gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari, devono promuovere annualmente campagne di adozione degli animali ricoverati presso le oasi feline ed i canili, pubblici o convenzionati. Qualora gli animali ricoverati presso tali strutture, preferibilmente da più di sei mesi, vengano adottati, i Comuni possono devolvere i due terzi della tariffa prevista per il loro mantenimento, ai nuovi detentori, l'erogazione di tali fondi è autorizzata per il primo anno di adozione e deve rispettare le modalità previste dai successivi comma 2 e 3.

2. Gli incentivi alle adozioni sono erogati attraverso forniture o buoni per l'acquisto mensile di generi alimentari, prestazioni sanitarie o altre forme di agevolazioni, escludendo l'erogazione diretta di denaro al detentore. L'erogazione dei buoni è subordinata alla compilazione di una domanda, da presentare al Comune di appartenenza, che attesti, l'adozione dell'animale per il quale si chiede il contributo, l'iscrizione dello stesso all'anagrafe canina/felina ed allo stato di famiglia dei proprietari, il suo regolare mantenimento in buone condizioni psico-fisiche attestato da un Medico Veterinario, l'impegno di sottoporre gli animali adottati a visite periodiche presso l' A.U.S.L. o presso veterinari privati che ne diano comunicazione alla A.U.S.L.

3. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti, da chiunque promossi, devono essere effettuati esclusivamente presso le oasi feline o i canili, pubblici o convenzionati, o con garante un'associazione animalista e, comunque, previo rilascio del passaporto europeo di cui al successivo articolo 24, con relativa apposizione del microchip.



Articolo 9***Il furto, lo smarrimento, il ritrovamento degli animali***

1. Il detentore, deve denunciare il furto o lo smarrimento di un animale, entro 24 ore, al Comando di Polizia Municipale e alla A.U.S.L., anche a i fini dell'inserimento nel sito "smarrito/ritrovato" istituito presso l'A.R.T.A.L. La denuncia scritta, deve specificare i dati del proprietario, i dati anagrafici dell'animale, il luogo e la data della scomparsa e qualsiasi altro dato utile al ritrovamento.

2. Chiunque rinvenga animali feriti, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comando di Polizia Municipale e può prestare loro un primo soccorso. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati, è tenuto a comunicarlo tempestivamente, fornendo le indicazioni necessarie al prelevamento, al Comando di Polizia Municipale, il quale ne dà immediata informazione:

- all'Ufficio Diritti Animali del Comune e, in caso di Comune con meno di 5.000 abitanti, agli Uffici Diritti Animali dei Comuni limitrofi;
- alla A.U.S.L.;
- al soggetto convenzionato con il Comune per l'accalappiamento, il ricovero e la cura dell'animale;
- al canile municipale o, in assenza di questo, al canile convenzionato con il Comune.





Articolo 10

La cessione, la riproduzione e l'adozione degli animali

In caso di cessione a qualsiasi titolo di un animale:

1. E' consentita la riproduzione o la vendita di cani e/o gatti esclusivamente agli allevatori regolarmente iscritti all'Albo Regionale degli Allevatori di cui alla Deliberazione n. 846 del 3 settembre 2004, gli animali comunque detenuti devono essere tutti registrati entro 3 giorni a proprio nome all'anagrafe canina/felina e registrati entro 12 ore dall'inizio della detenzione nel libro di carico e scarico. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali ed è vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

2. La cessione di un animale deve avvenire fra le parti contestualmente presso una delle A.U.S.L. d'appartenenza o presso un Medico Veterinario, entro 7 giorni dalla data di cessione, intesa come perdita di possesso dell'animale. Il Medico Veterinario che certifica la cessione compila apposita certificazione in quattro copie, consegnandole alle rispettive A.U.S.L. d'appartenenza, al vecchio e al nuovo proprietario da conservare per almeno due anni.

3. I cuccioli nati nel territorio regionale, non possono essere ceduti e comunque allontanati dalla madre, prima dei 60 giorni di vita per i cani e di 45 giorni per i gatti e furetti, comunque previa identificazione e registrazione all'anagrafe regionale. I cuccioli provenienti da altri paesi anche se comunitari, non possono essere ceduti o allontanati dalla madre, prima di 120 giorni dalla nascita e comunque sprovvisti della documentazione di provenienza, sanitaria ed anagrafica, completa in ogni parte e regolarmente aggiornata e del relativo passaporto europeo attestante le vaccinazioni contro le patologie più comuni e l'analisi anticorpale della rabbia con validità comunitaria, da effettuarsi almeno 120 giorni prima della partenza. Entro 24 ore dall'ingresso nella Regione, l'animale deve essere sottoposto obbligatoriamente a visita veterinaria della ASL territorialmente competente che verifichi l'età, la microcippatura, lo stato di salute generale, la regolarità del passaporto europeo, della documentazione di viaggio e d'accompagnamento dell'animale, prevista ai sensi del Regolamento (CE) 998/2003 e del Regolamento (CE) 1/2005. La documentazione di viaggio dovrà riportare anche i dati del veterinario comunitario che ha provveduto alla profilassi vaccinale indispensabile per l'ingresso in Italia e gli allevatori di destinazione. Gli allevatori sono sempre diretti responsabili del benessere degli animali che mettono in vendita anche in concorso con eventuali sottoposti delegati alla cura degli animali all'interno dell'attività, garantiscono gli animali ceduti ed è quindi propria cura la verifica dello stato di salute degli stessi e la veridicità della relativa documentazione di accompagnamento.. Copia della certificazione deve essere registrata nel passaporto europeo e conservata dalla ASL, dall'allevatore e dall'acquirente per essere prontamente esibita agli organi di controllo.

4. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di benessere e di buona salute, della validità di due giorni dalla data di rilascio attestata da medici veterinari e passaporto europeo, attestante i dati anagrafici dell'animale, il paese e l'allevamento di provenienza, le pratiche veterinarie effettuate, gli esami clinici, le vaccinazioni, con particolare attenzione all'avvenuta vaccinazione antirabbica ed il numero identificativo del microchip secondo regolamento (CE) 998/2003. La certificazione, i cui costi sono a carico del venditore, deve essere consegnata all'acquirente contestualmente alla cessione dell'animale conservandone una copia

5. Non possono essere effettuate vendite o affidamenti di animali a minori di anni 18 o a soggetti che non ne garantiscano la corretta custodia, gestione e diano garanzie di buon trattamento.

6. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività. E' consentita la riproduzione esclusivamente di animali privi di difetti genetici fisici o psichici, documentati tramite apposito certificato di un Medico Veterinario e di un educatore riconosciuto dalla Regione ai sensi delle Legge Regionale 33/2003.

7. La violazione del presente articolo, quale frode in commercio e maltrattamento di animali, oltre all'applicazione della relativa sanzione amministrativa, comporta senza pregiudizio per l'azione penale, la confisca degli animali, dei mezzi utilizzati per il trasporto, la revoca permanente dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la trasmissione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 11

La soppressione degli animali

1. La soppressione dei cani e gatti, compresi quelli di proprietà, è consentita esclusivamente se sofferenti perché affetti da una malattia inguaribile senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologia, documentata da analisi cliniche specifiche e dal relativo certificato Medico Veterinario, conservato dal proprietario dell'animale e dal Medico Veterinario per almeno due anni dalla data della soppressione. Per i cani e gatti di proprietà comunale inoltre, la soppressione può avvenire solo con il consenso del comune d'appartenenza. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico, i Medici Veterinari che rilasciano al detentore la prevista certificazione di morte.

Per le violazioni del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla presente Legge è disposta la chiusura o sospensione dell'attività per trenta giorni.



Articolo 12
Decesso degli animali

1. Il detentore deve far certificare la morte dell'animale da un Medico Veterinario ed inviarne copia entro 48 ore dall'evento alla A.U.S.L.. Al medesimo obbligo soggiace il gestore di un'oasi felina o canile, pubblico o privato. Il Medico Veterinario che certifica la morte di un animale, provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe canina/felina.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a final flourish.


Articolo 13**Inumazione degli animali**

1. Gli animali di proprietà deceduti, oltre ad essere destinati negli appositi impianti d'incenerimento autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modificazioni, possono essere seppelliti, in terreni di privati cittadini od in aree individuate a tale scopo dal Comune di appartenenza, previa autorizzazione dell'A.U.S.L.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Articolo 14**Accesso degli animali in ospedali e case di riposo**

1. Nelle case di riposo per anziani, è consentito alle persone ricoverate, detenere i propri cani, gatti, piccoli roditori o volatili, salvo specie espressamente proibite dalla A.U.S.L. Gli animali possono essere tenuti nella stanza del detentore o, a sua discrezione con guinzaglio, nei giardini o nelle parti comuni della struttura. E' consentito l'accesso di animali al seguito di detentori ricoverati in ospedali, case di cura e case-famiglia secondo le modalità stabilite dalla Direzione Sanitaria così come il proprietario dell'animale deve avere la massima attenzione affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno. Le A.U.S.L. dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo. Nelle aree di pertinenza di tali strutture è consentita la permanenza dei cani liberi accuditi e di colonie feline.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Articolo 15**Mense aziendali e cibo per animali**

1. Le associazioni animaliste e i privati cittadini, che gestiscono strutture di ricovero per animali randagi o comunque non di proprietà e senza perseguire scopi di lucro, possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche, di aziende private, supermercati, negozi, per il prelievo dei residui ed eccedenze di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, da destinare agli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline (D.Lgs. n. 22 del 05-02-97 come modificato dalla Legge n. 179 del 31-07-02).



Articolo 16**Animali in premio, vincita, omaggio. Divieti**

1. E' vietato, offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio o vincita, oppure in omaggio a qualsiasi titolo, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. La norma non si applica alle Associazioni animaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione autorizzate dall'ARTAL. Per violazioni alle disposizioni del presente articolo, viene disposta la confisca degli animali oltre che l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente Legge e la chiusura dell'attività per giorni venti lavorativi.



Articolo 17

Intrattenimenti e spettacoli con animali


1. La Regione Lazio s'impegna a non patrocinare ed è vietata, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro, che comporti anche in maniera parziale, l'utilizzo di animali. Il divieto si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate dall'ARTAL e le gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali impiegati. Le attività autorizzate dall'ARTAL, devono svolgersi in presenza di un Medico Veterinario che assicuri l'assistenza zoiatrica e coinvolgere solo gli animali di età superiore ai 4 mesi, provvisti di adeguata copertura vaccinale e certificazione sanitaria. La A.U.S.L., dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti a tutela del pubblico, degli animali e della normativa vigente in materia di trasporto di animali e igienico sanitaria, rilascia il Nulla Osta necessario per il regolare svolgimento dell'attività sopraccitata. La mancanza dell'autorizzazione dell'ARTAL o del Nulla Osta della A.U.S.L., comporta la cessazione immediata dell'attività.

2. Per quanto concerne gli animali di cui al precedente comma 1, e' consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettino i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con Delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n° 150 del 07 Febbraio 1992 così come modificata dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e successive modificazioni. E' revocata l'autorizzazione all'attendamento e sospesa l'attività per 30 giorni, ai circhi sanzionati per affissione abusiva. I circhi non in regola con il pagamento di eventuali sanzioni dovute all'amministrazione comunale competente, non possono essere autorizzati all'attendamento.

3. E' vietata l'esposizione o l'impiego di animali di qualsiasi specie, come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi. E' vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali, attraverso strutture e mezzi pubblici di ogni tipo.

4. E' vietato l'utilizzo di animali selvatici ed esotici per riprese di cinema, tv e pubblicità. L'utilizzo di animali domestici per riprese di cinema, tv e pubblicità, deve essere preventivamente comunicato all'ARTAL che può autorizzarla provvedendo a stabilire le modalità di tutela degli animali e l'eventuale presenza sul luogo delle riprese, di un proprio delegato al controllo.

5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività per 30 giorni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente Legge.



Articolo 18
Animali e viabilità


1. Nei punti delle sedi stradali dove si rilevi un frequente attraversamento di animali segnalato all'ARTAL e al Comune, l'Ente gestore della strada, installa idonei rallentatori di traffico con apposita cartellonistica; eventualmente, predisponendo contemporaneamente attraversamenti sotterranei e barriere fisse o mobili per impedire l'accesso degli animali sulla carreggiata. La presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche, parchi ed aree naturali protette, deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica, indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore

2. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, già in fase di progettazione e comunque 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, devono informare ed interagire con il Comune territorialmente competente, per ricercare un'adeguata sistemazione temporanea o permanente degli animali domestici o selvatici, presenti sul sito interessato dai lavori. Deve essere sempre garantita la possibilità a gattare o delegati del Comune di accudire tali animali.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Articolo 19
Trasporto di animali

1. Anche ai sensi del Regolamento (CE) n. 354/2006 e del relativo Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate ", il trasporto e la custodia di tutti gli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi, la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
2. Gli automezzi adibiti a trasporto a fini commerciali devono essere provvisti di autorizzazione sanitaria.
3. Sui mezzi di trasporto pubblici è consentito il trasporto di animali domestici. I gatti debbono viaggiare all'interno del trasportino, i cani devono avere il guinzaglio e la museruola ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone disabili. Sulle navi che effettuano trasporto passeggeri è consentito il passaggio per cani e gatti anche in cabina. Nelle parti comuni i cani devono avere il guinzaglio e la museruola ed i gatti debbono viaggiare all'interno del trasportino.
4. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo, il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
5. E' vietato legare animali a mezzi di locomozione, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, o condurli al guinzaglio dai mezzi sopraccitati. La violazione del presente comma comporta oltre all'applicazione della relativa sanzione amministrativa, la confisca degli animali.



Articolo 20

Tecniche di Attività Assistite da Animali (A.A.A.) e Terapie Assistite da Animali (T.A.A.)

1. La Regione promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con il coinvolgimento di animali. I programmi di zooantropologia assistenziale comprendono: Tecniche di Attività Assistite da Animali (A.A.A.), Terapie Assistite da Animali (T.A.A.), coinvolgimento di animali per non udenti, non vedenti, disabili fisici e psichici.
2. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di A.A.A. e di T.A.A. è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
3. Gli animali coinvolti in programmi di A.A.A. e T.A.A. devono provenire prioritariamente da strutture di ricovero pubbliche, private gestite da associazioni animaliste, da allevamenti per fini alimentari o da maneggi di cui al precedente articolo 4 comma 6.
4. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso al possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
5. L'inizio di programmi di A.A.A. e T.A.A. deve essere preventivamente autorizzato dall'ARDAL, comunicato all'A.U.S.L. ed accompagnato da una relazione tecnica di un Medico Veterinario. La relazione tecnica, ai fini della tutela del benessere degli animali, deve prevedere che:
 - a) la scelta degli animali sia orientata verso specie e soggetti che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano adatti agli obiettivi del progetto;
 - b) gli animali coinvolti siano sani, identificati e sottoposti periodici controlli veterinari certificati, per assicurarne costantemente il buono stato di salute;
 - c) i tempi di lavoro siano adeguati alle capacità degli animali;
 - d) gli animali durante il lavoro siano accompagnati sempre da un istruttore/conduuttore che abbia una documentata esperienza od abbia effettuato un periodo di formazione e tirocinio specifico;
 - e) sia salvaguardato e mantenuto il benessere e l'equilibrio psico-comportamentale dell'animale e la sua corretta relazione con l'uomo ed evitata l'esposizione a traumi psico-fisici;
 - f) gli animali che presentino sintomi e segni di malessere siano esclusi dal programma;
 - g) durante i periodi di non attività, agli animali sia garantito un trattamento adeguato alla specie che tenga conto dei loro bisogni fisiologici e comportamentali;
6. La supervisione sul comportamento e la salute degli animali e sull'attività dell'istruttore/conduuttore, deve essere affidata ad un Medico Veterinario ed un comportamentalista autorizzati dall'ARTAL. Le competenze professionali succitate possono essere assunte anche da un'unica persona se rispondente agli specifici requisiti richiesti.



Articolo 21

Bocconi e sostanze velenose

1. Su tutto il territorio regionale è proibito a chiunque, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di sostanze velenose, esche o bocconi avvelenati o altro materiale nocivo o contenente veleni. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, comprese sostanze metalliche, vitree e plastiche. Da tale divieto sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte specializzate, con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e pubblicizzate dalle stesse, tramite avvisi scritti contenenti l'indicazione del principio attivo usato, da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo.

2. I Medici Veterinari devono segnalare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, all'ARTAL, al Comune ed alla A.U.S.L., tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, entro ventiquattro ore dal rinvenimento. La segnalazione deve indicare: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo ed i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il Sindaco del Comune competente, entro 48 ore dalla segnalazione, con propria Ordinanza prescrive:

- a) il temporaneo divieto delle attività venatorie, pascolo o altre attività, per minimo anni uno o più, a seconda della tossicità della sostanza utilizzata;
- b) le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica;
- c) intensificazione dei controlli da parte degli Organi di Polizia nelle zone interessate.

4. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 e 3 comma a) rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata, di Guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del Decreto di Nomina o dell'autorizzazione.



Articolo 22

Manifestazioni popolari, storiche e culturali


1. L'utilizzo di animali vivi o morti in manifestazioni popolari, storiche, culturali, deve essere preventivamente autorizzata dall'A.R.T.A.L ai sensi del successivo comma 2. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati viene autorizzato solo dopo aver ricevuto idonea certificazione che:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali e le eventuali cadute
sul terreno asfaltato, cementato o su ogni altro tipo di pavimentazione dura e sdruciolevole;
- b) il percorso della gara, sia circoscritto con adeguate sponde idonee ad evitare danni agli animali, in caso di caduta e
per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
- c) sia garantita la presenza di un Medico Veterinario che assicuri il pronto intervento e l'assistenza zoiiatrica;
- d) la A.U.S.L., rilasci il Nulla Osta necessario per il regolare svolgimento dell'attività sopraccitata, solo dopo aver
preventivamente verificato il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere.

2. In applicazione dell'articolo 3 della Legge 20 luglio 2004, n. 189 il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'A.R.T.A.L., previo parere vincolante degli Assessorati alla Sanità, all'Ambiente ed alle Politiche Agricole, può emanare entro il 30 gennaio di ogni anno, il Decreto con l'elenco delle manifestazioni riconosciute per i successivi dodici mesi. L'inserimento nel Decreto viene effettuato:

- a) su richiesta dell'Ente Organizzatore e del responsabile della manifestazione;
- b) previo parere favorevole della Commissione Cultura del Consiglio Regionale che attesti, sulla base di elementi documentali, il carattere effettivamente storico e culturale della manifestazione stessa;
- c) previo accertamento che nelle edizioni precedenti della manifestazione non siano stati feriti, nonché deceduti o appositamente soppressi animali, anche solo per premi o bersagli;
- d) previa autocertificazione che nessuno degli organizzatori e dei concorrenti incorre nelle condizioni di cui all'articolo 5 comma 2.
- e) previa adozione di regolamento d'attuazione dell'articolo 8 del DPCM 28-2-2003 nel caso di gare di equidi o di altri ungulati.

3. La mancanza dell'autorizzazione dell'ARTAL e o del Nulla Osta della A.U.S.L., comporta la cessazione immediata dell'attività, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente Legge e la confisca degli animali. L'autorizzazione viene immediatamente revocata dal Presidente della Giunta Regionale, nel caso in cui nello svolgimento della manifestazione, si verifichi il ferimento, la morte o l'apposita uccisione di un animale o l'uso di un animale morto quale bersaglio.



Articolo 23
Sperimentazione animale

1. E' vietato allevare e riprodurre animali ai fini di sperimentazione o altri fini scientifici, anche se effettuate presso paesi terzi.

2. I cani o i gatti che vivono in libertà o vaganti, reintrodotti nel territorio, adottati o ospitati in oasi feline e canili pubblici o privati, anche per rinuncia alla proprietà o al possesso, non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.116/1992, pertanto è vietato farne commercio o cessione a qualsiasi titolo per tale scopo.

3. Per le violazioni al presente articolo, senza pregiudizio per l'azione penale, è prevista la confisca dell'animale, la sanzione amministrativa prevista dalla presente Legge, la comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria e la revoca permanente dell'autorizzazione all'attività.



TITOLO IV

Articolo 24

Anagrafe del cane e del gatto

1. I detentori a qualsiasi titolo di cani e gatti residenti nel Lazio, od ivi dimoranti per un periodo superiore a novanta giorni, sono tenuti all'iscrizione dell'animale nello Stato di Famiglia del proprietario, all'anagrafe canina/felina ed all'identificazione mediante impianto di "microchip" entro e non oltre sette giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale o dal trasferimento della dimora nella Regione Lazio. L'impianto del microchip deve avvenire entro il sessantesimo giorno di vita del cucciolo o entro quindici giorni dall'acquisizione del possesso dell'animale o trasferimento della dimora nella Regione Lazio. Ogni cane utilizzato in ambito venatorio deve anche essere registrato con numero di microchip, razza, sesso, mantello, sul tesserino venatorio del cacciatore indicando le generalità del proprietario.

2. Gli atti di identificazione e di iscrizione all'anagrafe regionale, devono avvenire, presso l'A.U.S.L. di appartenenza del detentore o presso Medici Veterinari muniti dei necessari mezzi tecnologici ed autorizzati dalla A.U.S.L. I Medici Veterinari privati, trasmettono l'attestazione di identificazione e registrazione alla A.U.S.L. competente per territorio entro e non oltre 3 giorni successivi alla identificazione, conservandone una copia agli atti e rilasciandone una copia al proprietario. I Medici Veterinari che nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza alla A.U.S.L. e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente Legge.

3. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe regionale, il proprietario dell'animale è tenuto ad esibire un documento d'identificazione in corso di validità. Contestualmente il Medico Veterinario provvede alla registrazione presso l'anagrafe centralizzata regionale dei seguenti dati: generalità e codice fiscale del proprietario e dell'eventuale detentore, specie di appartenenza dell'animale, caratteristiche morfologiche dell'animale (razza, taglia, mantello, sesso, età), sede di detenzione, dati del microchip applicato. All'atto dell'iscrizione, il proprietario deve ritirare presso la A.U.S.L. il passaporto previsto dal Regolamento (CE) n.998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, valido per l'espatrio e come documento nazionale di identificazione. Il passaporto oltre a riportare i dati di cui al precedente comma 7, deve riportare: luogo, data di nascita e nome dell'animale, generalità e indirizzo del proprietario o detentore, il numero di microchip, la foto adeguata al riconoscimento dell'animale e l'apposita sezione ai sensi del comma 11 del presente articolo. Il passaporto dell'animale deve seguire l'animale nei trasferimenti di proprietà e accompagnare l'animale in ogni uscita, per essere prontamente esibito a richiesta degli Organi di Vigilanza.

4. La nascita di una cucciolata deve essere denunciata per scritto, alla A.U.S.L. dal detentore e dal Medico Veterinario che eventualmente ha assistito al parto entro 3 giorni dall'evento, specificando il numero di cuccioli ed il loro sesso.

I detentori di cani o gatti di sesso femminile in gestazione, hanno l'obbligo di registrare i cuccioli entro 3 giorni dalla loro nascita, nell'apposita sezione del passaporto della cagna o della gatta, indicando: il numero di cuccioli, la razza, la data di nascita, il sesso ed il numero di microchip che viene applicato ad ogni singolo cucciolo.

5. Tutti i cani di proprietà e quelli reintrodotti sul territorio devono essere muniti di medaglietta di riconoscimento che riporti il nome dell'animale ed il numero telefonico del detentore ai fini della sua rintracciabilità.



Articolo 25

Canili e pensioni per cani, pubblici e privati.

1. I canili hanno come scopo principale le adozioni, devono essere adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati e devono conformarsi alle disposizioni della presente Legge entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. L'ubicazione delle strutture in oggetto, deve rispettare le normative vigenti relative alle distanze minime dall'abitato e all'impatto acustico e rispettare le disposizioni previste dal successivo articolo 28.

2. I canili pubblici o convenzionati devono consentire l'ingresso al pubblico ai fini delle adozioni, per un periodo minimo di quattro ore al giorno, due la mattina e due il pomeriggio, da individuarsi tra le ore 10,00 e 19,00, dal Lunedì al Sabato compreso. L'orario d'ingresso al pubblico deve essere notificato al Comune ed alla A.U.S.L. e specificato in un cartello, esposto all'esterno del cancello d'ingresso della struttura, di dimensioni minime 60 cm x 40 cm.

3. Tutti i canili debbono trasmettere all'ARTAL una relazione semestrale firmata dal proprio legale rappresentante, sulla movimentazione degli animali dati in adozione, quelli di nuova introduzione nella struttura e quelli deceduti, unitamente alle relative certificazioni veterinarie ed alla certificazione sul benessere degli animali di un Medico Veterinario.

4. Gli animali devono essere accuditi quotidianamente anche nei giorni festivi, assicurando loro le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, consentendo un'adeguata possibilità di esercizio fisico.

5. Sia per le strutture box che per le aree libere recintate, i cani devono essere suddivisi in gruppi compatibili per carattere, indole ed abitudini, al fine di evitare qualsiasi aggressione gli uni con gli altri.

6. E' vietato alimentare gli animali gettando il cibo in terra o immettendolo in mangiatoie comuni. I mangimi bilanciati, differenziati per età, stato fisico o eventuali patologie in atto e croniche, devono essere somministrati giornalmente in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute.

7. E' vietato tenere animali sani nei box destinati alla degenza post-operatoria, alla cura di malattie infettive e nella zona riservata alla quarantena, oltre il tempo necessario determinato da un Medico Veterinario.

8. Ogni modulo di cui al comma 20 del presente articolo, deve essere dotato di contenitori a terra con idoneo disinfettante, in cui ogni operatore deve sostare prima di entrare in ciascun box.

9. Nelle zone destinate alla degenza post-operatoria, alla cura di malattie infettive e nella zona riservata alla quarantena, gli operatori devono indossare apposito vestiario non utilizzabile nelle restanti zone della struttura.

I canili devono:

10. avere un Medico Veterinario come responsabile sanitario, di pronta reperibilità 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana, garantendo almeno tre visite alla settimana alla struttura; Il servizio di pronto intervento 24 ore al giorno, può essere svolto anche per tramite di apposite convenzioni con strutture veterinarie limitrofe al canile.

11. avere quotidianamente almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie ed almeno un Medico Veterinario e/o un infermiere veterinario, ogni 70 cani;



12. avere un'adeguata zona riservata al quotidiano movimento degli animali, non visibile dai box di mantenimento;
13. avere un impianto frigorifero/congelatore adeguato al numero degli animali ospitati; un Ambulatorio/ Pronto Soccorso, i locali ufficio, i servizi igienici, gli spogliatoi per il personale, il locale preparazione pasti, una sala lavaggio e disinfestazione, il deposito mangimi ed il magazzino attrezzature;
14. avere la continua presenza di almeno un custode, sia di notte che nei giorni festivi.
15. Almeno il 30 % dei box deve essere destinato a controllo sanitario o quarantena, adeguatamente separato dai box adibiti al mantenimento degli altri cani, con dimensioni minime di 8 mq per cane.
16. Il 10% dei box di cui al precedente comma 15, deve essere adibito a cani affetti da malattie infettive in atto ed un altro 10% destinato alla degenza post operatoria dei cani.
17. Il 10 % dei box complessivi del canile, deve essere destinato a reparto per cagne con prole fino a 120 giorni d'età, adeguatamente separato dagli altri box. I cuccioli possono essere trasferiti nei box di mantenimento, possibilmente insieme, solo dopo aver completato il necessario ciclo vaccinale.
18. Tutti i box di cui ai precedenti commi 16 e 17, devono essere chiusi su tre lati, interamente coperti e dotati di una pedana sollevata da terra di almeno 30 cm, con dimensioni minime di 8 mq, dotati di un impianto idoneo a mantenere una temperatura costante compresa tra 15 e 30 gradi centigradi.
19. I moduli composti dai box di cui ai commi 15, 16 e 17, devono essere adeguatamente separati tra loro e dalle restanti strutture del canile.
20. I box di mantenimento devono essere divisi in moduli. Ogni modulo può contenere al massimo 30 box, ciascun modulo deve essere distante minimo 10 metri. l'uno dall'altro. Ciascun modulo deve essere collegato ad una zona di sgambamento al fine di garantire il benessere degli animali.
21. Il canile deve essere dotato di 1 box singolo ogni 4 box collettivi, destinati ai cani mordaci o aggressivi.
22. I box devono essere numerati, impermeabili, lavabili, disinfettabili e disinfestabili, con dimensioni di almeno 2 metri d'altezza e di superficie di minimo 8 mq per cane. Per i box collettivi si applicano multipli di 6 mq per animale fino ad un massimo di tre cani.
23. Ogni box deve prevedere due zone:
- a) una per il riposo, chiusa su tre lati, coperta, coibentata, provvista di pedana, chiusa nel quarto lato da un idoneo divisorio o provvista di cuccia;
 - b) una per lo spazio libero, provvista di protezione dal sole e dalle intemperie per almeno il 50%, con una pendenza della pavimentazione che eviti ristagni d'acqua e collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue.
24. Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura di alimentazione e abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.
25. Almeno i box singoli di cui al precedente comma 21, destinati ai cani mordaci, devono essere dotati di doppio ingresso al fine di consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, per consentire le operazioni di pulizia e la disinfezione dei box.
26. Le recinzioni dei box devono essere tali da impedire il contatto fisico tra cani e la possibilità di aggressioni reciproche fino ad un'altezza minima di 1,5 metri.
27. Il locale Ambulatorio/Pronto Soccorso deve essere dotato di servizi di erogazione di acqua fredda e calda, con comando a pedale.



28. Il rivestimento delle pareti dell'Ambulatorio/Pronto Soccorso ed il pavimento, devono essere in materiale lavabile, con una pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio in una griglia centrale.

29. La dotazione strumentale minima dell'ambulatorio/ Pronto Soccorso deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medico-chirurgici ordinari e deve prevedere: microscopio per esami parassitologici, attrezzatura per l'esecuzione del tatuaggio e del microchip, attrezzatura medica e chirurgica per l'esecuzione di interventi di prima necessità e sterilizzazioni, frigorifero per conservazione dei prodotti farmaceutici. Il locale sala lavaggio e disinfestazione deve essere dotato di servizi di erogazione di acqua fredda e calda e tutti i mezzi necessari per la regolare pulizia degli animali.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'd' followed by a horizontal line and a small flourish.

Articolo 26
Gatti liberi e colonie feline

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà in forma singola, o associata di seguito definita "colonia felina". E' vietato a chiunque maltrattare e spostare i gatti dal loro "habitat". Il Comune, previo Nulla Osta della A.U.S.L., per casi particolari e/o di comprovata gravità e rischio per l'incolumità della colonia, può intervenire con lo spostamento della colonia felina, in oasi feline pubbliche o private convenzionate, o comunque luoghi più idonei e di maggior garanzia per il benessere degli animali.

2. Il Comune tutela i gatti presenti sul territorio di propria competenza, assicurando loro la custodia, l'identificazione, la sterilizzazione, il mantenimento e l'assistenza sanitaria (cura, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario al benessere psico-fisico degli animali), secondo le seguenti forme di convivenza:

a) Gatti liberi: gatti che vivono in stato di libertà, spesso accuditi da privati cittadini. Gli animali sono identificati, sterilizzati, curati e vaccinati dal Comune. Le gattare possono alimentare i gatti liberi a proprie spese, o usufruendo degli approvvigionamenti alimentari previsti dal precedente articolo 15. Il Comune può liberamente accordare le agevolazioni economiche di cui al precedente articolo 8 comma 2.

b) Colonie Feline: gruppi di almeno 2 gatti, accuditi da privati cittadini, alimentati e dimoranti costantemente in punti specifici del territorio. Sono riconosciute dalla A.U.S.L. o dal Comune competente previo parere della A.U.S.L.. Gli animali sono identificati, sterilizzati, curati e vaccinati dal Comune. Le gattare possono alimentare i gatti a proprie spese, o usufruendo degli approvvigionamenti alimentari previsti dal articolo 15. Il Comune può liberamente accordare agevolazioni economiche di cui al precedente articolo 8 comma 2.

c) Oasi Feline: i gatti possono essere mantenuti nelle oasi feline, solo se feriti, malati, traumatizzati, non abituati a vivere in libertà, affetti da handicap irreversibili o malattie trasmissibili ad altri animali, provenienti da sequestri, ceduti al Comune dal proprietario o non autosufficienti. Il Comune assicura loro il ricovero, la custodia, l'identificazione, la sterilizzazione, il mantenimento e l'assistenza sanitaria (cura, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario al benessere psico-fisico degli animali). Tutti i gatti possono essere ceduti in adozione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8. I gatti sani, autosufficienti ed in grado di vivere in libertà, possono essere reinseriti in colonie feline e sotto il controllo di un'associazione animalista.

3. Il Comune provvede, per i gatti di cui al precedente comma 1 lettera a) e b), alla sterilizzazione, alla cura e alle vaccinazioni, usufruendo delle strutture di cui al successivo articolo 27 o per tramite di Medici Veterinari convenzionati. Terminata la degenza, gli animali, muniti di microchip e di sistema identificativo facilmente rilevabile a vista, sono riammessi nel loro gruppo. Con successivo regolamento l'ARTAL, determina il sistema identificativo rilevabile a vista.

4. I privati cittadini e le Associazioni animaliste, possono avere in gestione le colonie feline, curando la salute e le condizioni di benessere degli animali.




Articolo 27

Oasi feline e pensioni per gatti, pubblici e privati.

1. Le oasi feline sono aree recintate all'interno delle quali i gatti vivono in libertà. Hanno come scopo principale le adozioni, devono essere adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati, conformandosi alle disposizioni della presente Legge entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
2. Per l'ubicazione delle strutture vanno rispettate le normative vigenti relative alle distanze minime dall'abitato. Ove necessario, tali strutture possono essere dislocate anche all'interno di Aree Naturali Protette previo Nulla Osta dell'Ente Parco gestore. In tal caso tali strutture removibili devono essere costruite con materiali ecocompatibili.
3. Le oasi feline pubbliche o convenzionate, devono consentire l'ingresso al pubblico ai fini delle adozioni, per un periodo minimo di quattro ore al giorno, due la mattina e due il pomeriggio, da individuarsi tra le ore 10,00 e 19,00 dal Lunedì al Sabato compreso. L'orario d'ingresso al pubblico deve essere notificato all'Amministrazione Comunale ed alla A.U.S.L. e specificato in un cartello esposto all'esterno del cancello d'ingresso della struttura, di dimensioni minime 60 cm x 40 cm.
4. Le oasi feline e le pensioni per gatti debbono trasmettere all'ARTAL una relazione semestrale firmata dal proprio legale rappresentante, sulla movimentazione degli animali dati in adozione, quelli di nuova introduzione e quelli deceduti, unitamente ad una certificazione sul benessere degli animali firmata dal Medico Veterinario responsabile sanitario della struttura.
5. Pensioni per gatti e oasi feline devono avere quotidianamente almeno un addetto all'accudimento dei gatti e pulizia delle gabbie ed almeno un Medico Veterinario o infermiere veterinario ogni 70 gatti;
6. Pensioni per gatti e oasi feline devono rispettare le stesse prescrizioni previste dal precedente articolo 25 comma 10 e 14.
7. I gatti affetti da malattie trasmissibili non possono convivere con gatti sani.
8. Le pensioni per gatti e le oasi feline devono rispettare le stesse prescrizioni previste dal precedente articolo 25 comma 4, 5, 7, 8 e 9.
9. E' vietato alimentare gli animali gettando il cibo in terra. I mangimi bilanciati, differenziati per età, stato fisico o eventuali patologie in atto e croniche, devono essere somministrati giornalmente in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute.
10. I box destinati alla quarantena o adattamento, alle gatte con prole, agli animali in degenza post-operatoria e agli animali con malattie infettive trasmissibili in atto, devono essere dotati di contenitori a terra con idoneo disinfettante, in cui ogni operatore deve sostare prima di entrare in ciascun box.
11. Le pensioni per gatti e le oasi feline devono rispettare le stesse prescrizioni previste dal precedente articolo 25 comma 13.
12. Le oasi feline devono prevedere due tipi di aree all'aperto, una per il mantenimento dei gatti non affetti da malattie trasmissibili ed una per i gatti affetti da malattie croniche trasmissibili. Tali aree devono essere proporzionate al numero dei gatti ospitati, idonee a garantirne la socializzazione, chiuse anche nella parte superiore o comunque idonee ad impedire la fuga degli animali e dotate di idonei spazi o contenitori destinati alle deiezioni.

13. Tali aree devono essere provviste di adeguate strutture di ricovero al fine di proteggere i gatti dalle intemperie, dal freddo e dal vento, con ripiani sviluppati anche in altezza accessibili ai gatti.
14. In tali aree ogni gatto deve avere uno spazio minimo di 8 mq.
15. Le oasi feline devono avere una proporzione di almeno tre box ogni dieci gatti ospitati nella struttura, destinati al controllo sanitario/quarantena o adattamento, con dimensioni minime di 3 mq per 1,80 metri di altezza.
16. In ogni struttura deve essere presente un locale chiuso, composto da box d'isolamento per post- interventi chirurgici, con dimensioni minime di 1 mq x 1 metri di altezza. I box d'isolamento devono essere almeno il 20% del totale dei box di cui al precedente comma 15.
17. In ogni struttura deve essere presente un locale chiuso, composto da box d'isolamento per patologie trasmissibili in atto, con dimensioni minime di 3 mq x 1,80 metri di altezza. I box d'isolamento devono essere almeno il 10% del totale dei box di cui al precedente comma 15.
18. I locali di cui ai precedenti comma 16 e 17, sono collocati adiacenti all'infermeria per i gatti e riscaldati ad una temperatura costante tra i 15 ed i 30 gradi centigradi
19. In ogni struttura deve essere presente un locale chiuso, composto da almeno 1 box ogni 10 gatti ospitati nell'oasi, destinato a gatte con prole fino a 75 giorni d'età, con temperatura costante compresa tra 20 e 30 gradi centigradi. Tali box devono avere una superficie minima di 3 mq e 1,80 metri d'altezza e forniti di mensole poste a diverse altezze. I cuccioli possono essere trasferiti, possibilmente insieme, nei box o recinti di mantenimento, solo dopo i 75 giorni di età ed aver completato il ciclo vaccinale.
20. Le pensioni per gatti e le oasi feline devono rispettare le stesse prescrizioni previste dal precedente articolo 25 comma 27, 28 e 29.
21. Pensioni per gatti e oasi feline devono rispettare le prescrizioni previste dall'articolo 28.
- Box delle pensioni per gatti devono:
22. essere numerati, suddivisi in box singoli e collettivi, nella proporzione di un box collettivo ogni 4 box singoli.
23. Le recinzioni devono essere tali da impedire la fuga degli animali, il contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche fino ad un'altezza minima di 1,5 metri.
24. essere costruiti in moduli di 10, ciascun modulo distante minimo 5 metri dall'altro.
25. La superficie minima dei box deve essere di 8 mq, di cui 3 coperti e i restanti metri quadrati scoperti. I box devono avere un'altezza minima di 1,80 metri, essere chiusi anche nella parte superiore, forniti di mensole poste a diverse altezze e contenere oggetti adatti alla limatura degli artigli. Per box con più gatti si applicano multipli di 2,5 mq. La parte coperta deve essere, chiusa su tre lati, coibentata, impermeabile, accessibile, lavabile, disinfettabile e disinfestabile. Tutta la pavimentazione deve essere, lavabile, disinfettabile, disinfestabile e costruita con adeguata pendenza e collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque.
26. La struttura deve essere dotata di un'area di svago e socializzazione, ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio e la cassetta per le deiezioni deve essere asportabile dall'esterno e se all'aperto, riparata dalla pioggia e comunque lontano dalle ciotole per il cibo e l'acqua.



TITOLO V

Articolo 28

Attività di commercio, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali.

1. Le attività che prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali possono essere esercitate esclusivamente da imprenditori individuali o per tramite di associazioni animaliste. In particolare le attività di commercio, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali (pensioni, canili e oasi feline), fiere e mercati, sono sottoposte ad autorizzazione dell'ARTAL, previo Nulla Osta del Comune e della A.U.S.L. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui al precedente comma, i soggetti interessati devono presentare domanda alla ARTAL allegando:

a) le generalità delle persone responsabili dell'attività o della gestione della struttura, dei dipendenti e dei collaboratori,

corredata di autocertificazione attestante la mancanza di una delle cause ostative di cui all'articolo 5 comma 2.

Eventuali variazioni nella proprietà, nella gestione, dei dipendenti o collaboratori, devono essere comunicate

all'ARDAL entro 7 giorni dall'evento;

b) il numero e le specie di animali che si intendono commerciare, allevare, custodire o importare;

c) il curriculum delle persone di cui al precedente lettera a), con il quale si attesta che le stesse sono in possesso delle le

nozioni necessarie e di una formazione professionale qualificata all'esercizio di tale attività;

d) ad eccezione delle attività di addestramento, una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e

censiti annualmente, utilizzabile dall'amministrazione comunale ai fini del mantenimento e cura degli animali

detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato per causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali.

L'importo di

tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dall'ARTAL.

e) ad eccezione delle attività di addestramento, una relazione di un Medico Veterinario che si assuma l'onere della

gestione sanitaria della struttura, il quale comunica alla A.U.S.L., l'accettazione di tale incarico. Il responsabile

sanitario redige annualmente un piano sanitario della Struttura a disposizione degli Organi di vigilanza, garantisce

almeno tre visite a settimana della struttura ed il servizio di Pronto Soccorso 24 ore al giorno.

f) per l'apertura di un centro d'addestramento, il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella

quale si impegnano a non utilizzare metodi coercitivi e a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività

degli animali.



2. Le attività sopraccitate non possono detenere più di duecento animali e l'autorizzazione regionale per le attività sopraccitate, non può essere rilasciata ed è automaticamente revocata alle persone che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 5 comma 2.

3. I proprietari o gestori delle attività di cui al precedente comma 1, ad eccezione delle attività di addestramento, hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali. Tale registro predisposto dall'ARTAL, è vidimato in ogni sua parte dal A.U.S.L., deve essere sempre presente nella struttura di detenzione degli animali ai fini delle verifiche delle A.U.S.L. e di tutti gli organi preposti alla vigilanza. A cura del direttore sanitario deve altresì essere sempre presente nella struttura un apposito archivio degli animali deceduti, operati o in terapia, anche se presso altre strutture private. Tale archivio deve indicare: i dati identificativi dell'animale, la patologia riscontrata, la data ed il tipo di intervento, la data del decesso o d'inizio e di chiusura della terapia, i farmaci utilizzati, il Medico Veterinario che cura l'animale o che ne certifica il decesso.

4. Fatta eccezione per le attività di addestramento, le strutture di cui al presente articolo, devono smaltire le carcasse degli animali deceduti, tramite incenerimento presso impianti autorizzati ai sensi del Regolamento CEE 1774 del 03/10/2002 - Decreto L.vo 508/92. Gli animali deceduti devono essere conservati nella cella frigorifera, con apposto un cartellino riportante data e la causa del decesso, eventuali patologie riscontrate, numero di microchip, timbro e firma del Direttore Sanitario. Il gestore ha l'obbligo d'inviare preventiva comunicazione scritta all'ARTAL ed alla A.U.S.L., indicando i giorni in cui si effettua lo smaltimento delle carcasse, numero dei capi da smaltire e cause del decesso, comunicando in anticipo eventuali variazioni.


5. I Centri d'importazione regolarmente registrati presso l'UVAC e le rivendite di animali, devono avere una idonea area per la detenzione degli stessi. I cani ed i gatti devono avere a disposizione una superficie minima di 1 mq fino a 10 kg di peso e di 1,5 mq oltre i 10 kg di peso e comunque, idonea alle esigenze fisiologiche dell'animale. L'area di detenzione deve avere pareti e pavimentazione facilmente lavabili, disinfettabili, con areazione, illuminazione e temperatura adeguate alle specie ospitate. I titolari dei Centri d'importazione devono preventivamente comunicare alla A.U.S.L. l'arrivo degli animali.

6. E' vietato agli esercizi commerciali di esporre animali nelle vetrine o all'esterno del punto di vendita. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, devono essere sempre riparati dal sole e riforniti regolarmente di acqua e cibo a seconda della specie. E' altresì vietato detenere animali in conto vendita negli esercizi commerciali e la permanenza degli animali nel negozio non deve superare i 60 giorni, decorsi i quali il gestore dovrà ricercare idonea collocazione degli stessi, da comunicare per scritto entro 7 giorni dal trasferimento dell'animale all'ARTAL ed al Comune. La chiusura di una attività con animali implica l'onere del gestore di documentare l'idonea collocazione degli animali invenduti. Gli animali comunque detenuti devono essere tutti registrati entro 12 ore dall'inizio della detenzione nel libro di carico e scarico.

7. I gestori delle strutture già in attività, devono presentare domanda per l'autorizzazione regionale entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge. Nelle strutture non conformi ai requisiti previsti dagli articoli 25, 27, 28 o comunque sprovvisti dell'autorizzazione regionale, non possono essere introdotti animali.

8. Le aggressioni e le lesioni fra gli animali, causate dal sovraffollamento o da imperfezioni della struttura, devono essere prontamente segnalate al Comune responsabile degli animali feriti ed alla A.U.S.L., che provvede ad impartire immediate disposizioni, non derogabili, al fine di prevenire ulteriori incidenti.

9. I gestori delle attività di cui al presente articolo devono rispettare le condizioni previste dall'articolo 5 comma 4.



Articolo 29
Combattimenti tra animali

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 544-quinques del C.p, è vietato produrre, importare, vendere, acquistare, detenere o esporre al pubblico, per qualsiasi fine, video o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini collegabili a combattimenti o competizioni cruento fra animali. Tale divieto non si applica alle associazioni animaliste o protezionistiche, agli organi di Polizia, di stampa o televisivi.

2. I Medici Veterinari che, nell'esercizio della professione, visitino animali con lesioni gravi, in atto o pregresse, riferibili ad aggressioni da parte di altri animali, hanno l'obbligo di comunicare all'ARTAL ed alla A.U.S.L., i dati identificativi del detentore. I Medici Veterinari che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 5 comma2 viene revocata permanentemente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e proposta la radiazione all'ordine professionale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected loops and strokes, positioned in the lower right quadrant of the page.




TITOLO VI

Articolo 30 *gli equidi*

1. E' vietato l'allontanamento dei puledri o di altri equidi dalla madre, prima del quarto mese di vita, ad eccezione di quelle situazioni di pericolo per la salute della madre o della prole, certificate da un Medico Veterinario. La certificazione deve essere conservata per almeno tre anni dal detentore.
2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i cavalli devono essere identificati tramite impianto di microchip effettuato da un Medico Veterinario che ne rilascia la relativa certificazione. I puledri prima di essere ceduti a terzi, devono aver eseguito tutte le vaccinazioni e profilassi previste dalla normativa vigente, documentate da apposita certificazione medico veterinaria, attestante anche i dati identificativi dell'animale.
3. Gli equidi che vivono in recinti all'aperto o liberi allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta e chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' vietato tenere gli equidi sempre legati o in posta. I box devono essere di misura minima di tre metri per tre metri.
5. Gli equidi non devono essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili alle proprie caratteristiche etologiche, inoltre i cavalli anziani e/o malati non devono essere montati o sottoposti a fatiche.
6. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
7. E' vietato far lavorare o impiegare gli equidi quando la temperatura esterna è superiore ai 40 gradi centigradi.
8. Gli equidi destinati alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere, devono essere tutelati in modo da evitare loro sofferenze e garantire il benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.
10. E' vietato trasportare, sulle vetture pubbliche trainate da equidi, un numero di persone superiore a quello dei posti per cui la carrozza è omologata, non a cassetta, incluso il posto vicino al vetturino ed è consentita la sola andatura al passo. E' altresì proibito percorrere strade in salita.
11. Gli equidi non più idonei al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità alla abilitazione, così come gli equidi utilizzati per compagnia, attività sportiva, in dotazione alle forze dell'ordine o corpi militari, non possono essere destinati o ceduti a qualunque titolo per la macellazione e possono usufruire delle possibilità di cui al precedente articolo 4 comma 6.
12. Il Comune che ha rilasciato la licenza dispone la revoca della stessa, al vetturino in caso di macellazione, cessione a qualsiasi titolo per la macellazione, utilizzo di un cavallo privo della abilitazione, o incorre nelle condizioni di cui all'articolo 5 comma 2.

13. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza. Tale abilitazione viene rilasciata dalla A.U.S.L., in base al luogo di dimora stabile del cavallo, provvedendo alla redazione e alla tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le vetture a trazione ippica autorizzate. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati, è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un Medico Veterinario sull'animale. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale deve provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso l'A.U.S.L.

14. Gli equidi colpiti da Anemia Infettiva Equina non possono essere soppressi o destinati alla macellazione. Il proprietario individua con il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio il luogo più idoneo a garantire cure adeguate e il benessere dell'animale, autorizzandone se del caso il trasferimento.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of connected loops and a horizontal line extending to the right.

Articolo 31
conigli, furetti e cani della prateria

1. E' vietato detenere permanentemente conigli d'affezione, furetti e cani della prateria in gabbie chiuse.
2. E' obbligatorio detenere gli animali di cui al precedente comma 1, in un'area adeguata a garantire il libero movimento, dotata di un rifugio atto a nascondersi e lettiera per le funzioni fisiologiche senza additivi chimici. Tale rifugio, compreso il fondo della gabbia, deve essere costruito in materiali resistenti, non tossici, facili da pulire, privi di superfici taglienti, con fondo morbido, pulito, asciutto, di dimensioni minime pari a 120 cm di lunghezza, 50 cm di larghezza ed altezza. E' vietato utilizzare rifugi di legno trattato con sostanze chimiche o tossiche, teche di vetro o plexiglas.
3. E' obbligatorio sottoporre gli animali di cui al precedente comma 1 a visite veterinarie periodiche al fine di garantirne il benessere.
4. I possessori degli animali di cui al precedente comma 1, ove gli stessi abbiano libero accesso a giardini, terrazzi o balconi, devono provvedere ad attuare tutte le precauzioni ed eventuali recinzioni idonee, al fine di non consentire l'allontanamento degli animali o la fuga dall'ambiente domestico.
5. E' consentito il trasporto degli animali di cui al precedente comma 1, solo con il trasportino, la gabbia o comunque con altro mezzo idoneo che ne tuteli l'incolumità e ne impedisca la fuga



Articolo 32
volatili detenuti ed animali da cortile

1. Le gabbie dei volatili devono essere sempre pulite e non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli.
2. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre puliti e riforniti.
3. La detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile, è consentita previa comunicazione alla A.U.S.L.. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.
4. Le dimensioni minime delle gabbie devono essere:
 - a) per ogni animale, rispetto all'apertura alare: altezza 2 volte, lunghezza 4 volte, profondità 2 volte;
 - b) per ogni animale in più, le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%;
 - c) per le voliere e le gabbie mantenute all'aperto, è obbligatorio posizionare una tettoia che copra almeno la metà della superficie.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un Medico Veterinario.
6. E' vietato detenere e/o esporre volatili selvatici, detenere chiroterteri di qualsiasi tipo, ad eccezione dei Centri di Recupero Animali Selvatici, mantenere i volatili legati al trespolo.
7. E' vietato strappare e/o tagliare le penne, amputare le ali o arti, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un Medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto certificato deve essere conservato dal detentore dell'animale e comunque seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
8. E' vietato lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.



Articolo 33
Tutela dei volatili liberi

1. E' vietato somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero, salvo la distribuzione di mangime adatto, somministrato in apposite aree individuate dal Comune competente. Il Comune inoltre deve individuare le azioni incruente mirate al contenimento del numero dei volatili in libert .

2. Le azioni dirette ad evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi in libert  negli stabili urbani, non possono essere esercitate con metodi cruenti.

3. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di colombi, ad eccezione di quelli curati dai Centri di Recupero Animali Selvatici autorizzati.

4. E' vietato:

a) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali allo stato libero, a quelli che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Sono considerati nidi o rifugi, anche i cassonetti ripara tapparelle che sono all'interno delle case private o altri immobili;

b) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario deve porre domanda di esecuzione della rimozione, al Comune competente;

c) effettuare tagli o potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico, che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;

d) usare dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal Comune competente;

e) strappare e/o tagliare le penne, amputare le ali o arti, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un Medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto certificato deve essere conservato dal detentore dell'animale e comunque seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

f) rilasciare nell'ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, volatili, ad eccezioni di quelli curati dai Centri di Recupero Animali Selvatici autorizzati.



Articolo 34
animali acquatici

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
2. Il volume minimo dell'acquario deve essere di almeno 2 litri per centimetro della somma della lunghezza degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
3. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura, devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
5. E' vietato:
 - a) ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), conservare ed esporre ai fini della somministrazione e della commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, prodotti della pesca vivi, in vasche non idonee e sprovviste di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua. Tali vasche devono avere una lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande. Per la detenzione di un numero superiore a due esemplari, la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - b) macellare prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio;
 - c) conservare ittiofauna viva posta a contatto del ghiaccio;
 - d) tenere le chele legate ai crostacei;
 - e) spellare pesci e anfibi vivi;
 - f) esporre a fini di spettacolo gli animali acquatici;
 - g) cucinare o bollire vivi i crostacei o altri animali.
6. Le norme di cui al presente articolo sono valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.



Articolo 35
Animali Esotici
(modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 89/90)

1. Per animali esotici, oltre a quanto indicato nella legislazione vigente, si intendono anche i pesci, le sottospecie o gli ibridi riconducibili a specie di fauna esotica e tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, che non appartengono alla fauna originaria di una determinata area, ma che vi sono giunte per l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo. La Commissione Animali Esotici della Regione Lazio, nominata ai sensi della L.R. 89/90, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve:

a) redigere, aggiornare periodicamente e pubblicare, l'Elenco degli Animali Esotici (E.A.E.) ritenuti dalla stessa, oggetto di particolare salvaguardia;

b) definire le modalità d'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali inseriti nell'E.A.E.

2. I detentori di animali esotici inseriti nell'E.A.E, devono :

a) comunicare entro 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, alla A.U.S.L. ed al Comune, la certificazione attestante il regolare acquisto dell'animale o l'autocertificazione attestante la provenienza ed il possesso. Tale comunicazione deve indicare: i dati anagrafici del detentore, il luogo di detenzione, la specie di appartenenza ed avere allegata almeno una foto dell'animale.

b) comunicare alla A.U.S.L. ed al Comune, la morte dell'animale e la certificazione prevista dall'articolo 11 e 12 della presente legge.

c) fornire agli animali, adeguata e consona alimentazione per la specie detenuta, disposta e certificata da un Medico Veterinario.

d) riprodurre le condizioni microclimatiche, fisiche, strutturali ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura.

e) iscrivere l'animale all'Anagrafe Regionale (microchippati).

3. Tutti coloro che cedono a qualsiasi titolo animali esotici, devono rilasciare al futuro detentore, apposito certificato di cessione, da cui risultino: dati del cedente e del nuovo detentore, la provenienza, lo stato di salute, la descrizione fisica dell'animale, il relativo numero d'iscrizione all'anagrafe regionale ed eventuali altri strumenti di identificazione. Tale certificato deve seguire l'animale in ogni suo spostamento o trasferimento.

4. E' vietato:

a) detenere nel medesimo box specie fra loro incompatibili;

b) mantenere animali esotici in condizioni incompatibili con la loro natura o indole territoriale;

c) mantenere animali esotici alla catena e senza possibilità di un rifugio ove nascondersi. Tale rifugio deve essere di dimensioni adeguate alla specie ospitata. Per gli animali solitari deve esserci un rifugio per ogni soggetto;

d) condurre gli animali esotici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. L'ARDAL, la A.U.S.L. ed il Comune, possono vietare la detenzione di animali esotici per motivi igienico-sanitari, di benessere degli animali o di incapacità al possesso da parte del detentore.

6. La Commissione Animali Esotici entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in riferimento alla gestione degli animali inseriti nell'E.A.E., definisce gli adempimenti spettanti agli altri Enti interessati dalla presente Legge.

7. Oltre alle norme di tutela previste dalla presente Legge, per gli animali esotici si rimanda alla Legge regionale n. 89 del 14 dicembre 1990 e successive modificazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line.



Articolo 36
piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna del 19-09-1979 (recepita con Legge 06-08-1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 del 21-05-1992 (recepita con DPR 08-09-1997, n. 357 e successive integrazioni), nella Legge n. 157/92, nella L.R. n. 18 del 05-04-1988, la Regione tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo regionale, oggetto di tutela da parte della Regione sono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
- c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla Legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
- d) tutti i crostacei di specie autocotone;
- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli;
- f) l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente comma, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 6.

4. Quanto indicato al precedente comma 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente comma 2.

5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo, prima dell'entrata in vigore della presente Legge, individui appartenenti alle specie di cui al comma 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, mediante comunicazione scritta da inviare alla A.U.S.L. ed al Comune.

6. L'ARTAL o il Comune, possono consentire deroghe alla detenzione delle specie animali di cui al precedente comma 2 lettere a), b), c), d) e), solo ed esclusivamente ad Enti o Istituti, pubblici o privati, di ricerca scientifica finalizzati allo studio, alla conservazione, alla gestione, alla protezione dell'ambiente e di tutte le sue componenti, Musei naturalistici, Istituti scolastici e Università, Associazioni animaliste, zoofile, ambientaliste che ne facciano richiesta dietro motivata e giustificata domanda scritta e comunque per finalità non in contrasto con i principi di tutela, di salvaguardia e di conservazione contenuti nella presente Legge. Tali deroghe, hanno valore temporaneo, devono riportare la durata di validità non superiore ai 12 mesi consecutivi e devono riportare il numero di animali detenibili. Inoltre deve essere indicato, ove possibile e successivamente al prelievo o al recupero, per ogni esemplare il numero di tatuaggio, microchip, targhetta o

anello di riconoscimento, immagine del disegno dorsale o ventrale individuale e quant'altro possa rendere chiaramente identificabile l'esemplare destinato alla detenzione.

TITOLO VII

Articolo 37

(Prestazioni medico veterinarie gratuite)

1. Hanno diritto a prestazioni medico veterinarie gratuite, erogate dalle Aziende USL, i seguenti soggetti:

- a) i cani randagi;
- b) i cani liberi accuditi;
- c) i gatti appartenenti alle colonie feline riconosciute dalle Aziende USL;
- d) i cani randagi in canili pubblici o di proprietà dei Comuni e i gatti di oasi feline;
- e) i cani adibiti alla guida dei ciechi;
- f) i cani e i gatti destinati alla pet therapy;



Articolo 38
(Medicina veterinaria di base)

1. La Regione, attraverso la previsione di apposite risorse finanziarie, promuove interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali ed in particolare:
 - a) la profilassi vaccinale;
 - b) la prevenzione e/o il controllo delle nascite;
 - c) l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe.
3. Le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti operanti nelle strutture veterinarie private presenti sul territorio regionale, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto in ambito provinciale dalle Aziende USL competente per territorio, l'associazione regionale comuni del Lazio (Anci Lazio) e gli ordini dei medici veterinari della Regione.
4. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 ed approva lo schema di protocollo d'intesa di cui al comma 3.



Articolo 39**Servizio di reperibilità e di emergenza veterinaria**

1. Oltre ai servizi di reperibilità e di pronto soccorso di cui al precedente articolo 5 comma 9, i Comuni, possono promuovere collaborazioni con i Medici Veterinari, al fine di attivare interventi sanitari e/o forme di assistenza specialistica, per tutti gli animali liberi viventi nel territorio comunale. La Regione tramite il servizio 118 ed i Comuni, assicurano la reperibilità al cittadino, della A.U.S.L. e dei Servizi di cui al presente articolo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

TITOLO VIII

Articolo 40


Le Guardie Zoofile

1. La vigilanza ed il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente Legge e di tutte le norme relative alla protezione degli animali, è affidata, oltre che a tutti gli Organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, alle Polizie Provinciali, alle Polizie Municipali, ai Dipartimenti dei Servizi Veterinari delle A.U.S.L., ai Guardiaparco di cui alla Legge Regionale 29/97, alle Guardie Zoofile volontarie delle Associazioni Animaliste di cui al successivo comma 2, alle Guardie Particolari Giurate volontarie delle Associazioni Ambientaliste o protezionistiche addette alla vigilanza venatoria o alieutica.
2. Fermo restando le disposizioni di Legge che disciplinano la loro designazione, la loro attività ed il loro servizio, sono altresì agenti accertatori ai fini della vigilanza della presente Legge, di tutte le norme relative alla protezione degli animali, anche le Guardie Zoofile nominate ai sensi dell'articolo 5 del DPR 31 Marzo 1979, nonché le Guardie di cui all'articolo 6, comma 2 della Legge 20 Luglio 2004 n. 189.
3. La Guardia Zoofila prevista dalla presente Legge, è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Associazione di appartenenza, previo corso disposto dalla stessa Associazione o altro corso di cui al successivo 41. A seguito della nomina, l'Associazione di appartenenza, chiede al Prefetto il riconoscimento a guardia particolare giurata ai sensi dell'articolo 138 del TULPS (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le Guardie Zoofile sono dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale, con gli estremi del Decreto Prefettizio di riconoscimento a guardia particolare giurata e dell'Associazione d'appartenenza.
5. Presso l'ARTAL è istituito l'Albo Regionale delle Guardie Zoofile.
6. Le Guardie Zoofile nominate in virtù della presente Legge, svolgono le loro funzioni a titolo volontario e gratuito su disposizione dell'Associazione di appartenenza. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le A.U.S.L., previo accordo con le Associazioni, possono chiedere la collaborazione delle Guardie Zoofile ai fini della prevenzione e del controllo del randagismo, del benessere animale, della repressione dei reati contro gli animali, in applicazione della presente Legge, delle altre normative per la tutela degli animali e la protezione della fauna, di Ordinanze o Regolamenti Comunali sulle tematiche affrontate dalla presente legge. Alle Associazioni possono essere riconosciuti i rimborsi spese per le attività espletate dalle Guardie Zoofile su richiesta degli Enti Pubblici.
7. Le Guardie volontarie nominate dalle associazioni di cui ai precedenti comma 1 e 2, nell'espletamento del proprio servizio, redigono verbali e atti, in conformità alla normativa vigente. In caso di notificazione differita dei verbali e degli atti, possono avvalersi degli appositi servizi delle A.U.S.L. competenti per territorio, le quali provvedono alla notifica degli atti e forniscono le relative attestazioni.
8. Le Guardie volontarie nominate dalle Associazioni di cui al comma 1 e comma 2 del presente articolo, ai fini della presente Legge, svolgono le funzioni di cui all'articolo 13, comma 1 e 2 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.
9. Per le Guardie Zoofile già nominate alla data di approvazione della presente Legge, le associazioni d'appartenenza, provvedono alle disposizioni previste dal precedente comma 3.



Articolo 41
Corsi di Formazione

1. L'ARTAL organizza con periodicità almeno annuale, anche in collaborazione con le Province, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e con le A.U.S.L., corsi di formazione ed aggiornamento sui temi inerenti alla presente Legge, oltre a corsi di etologia e legislazione. Tali corsi sono rivolti al personale delle A.U.S.L., ai Medici Veterinari, agli infermieri veterinari, ad altre figure professionali previste nella presente Legge, al personale di canili e delle oasi feline, al personale dei Centri di Recupero della Fauna Selvatica, ai volontari delle Associazioni Animaliste, alle Guardie zoofile già operanti o da nominare, agli allevatori, agli educatori cinofili, ai commercianti, ai trasportatori, agli agenti delle Polizie locali e nazionali, al personale degli Uffici Diritti Animali delle Province e dei Comuni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

TITOLO IX

Articolo 42

Registro dei Cani pericolosi

1. E' istituito presso l'anagrafe canina e felina regionale il "registro dei cani pericolosi", al quale devono essere iscritti a cura della A.U.S.L. tutti i cani che per più di tre volte, allo stato libero, senza alcuna provocazione o pericolo, mordono persone o altri cani, questi ultimi palesemente sottomessi, provocando ferite tali da richiedere un intervento chirurgico. Sono considerati animali pericolosi anche tutti quei cani che con una sola aggressione determinano la morte di un altro cane o persona. Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al registro i cani che hanno commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessità di difendere la proprietà privata, ovvero il detentore contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, nonché quelli costretti in quanto vittime di una delle fattispecie di reato previste dalla Legge n°189 del 2004. Sono altresì esclusi dall'obbligo d'iscrizione nel registro i cani in dotazione alle forze dell'ordine, i cani per non vedenti o non udenti o addestrati presso le scuole nazionali come cani guida ed ai cani detenuti presso canili. Tutti gli enti pubblici o forze di polizia sono tenuti a trasmettere alla A.U.S.L. casi di aggressione di animali qualora si riesca a determinare le generalità del detentore del cane.

2. Il detentore di un cane di cui al precedente comma 1 deve fare iscrivere l'animale all'anagrafe canina-felina e nel registro per i cani pericolosi, sottoporre l'animale ogni dodici mesi a visita veterinaria presso l'A.U.S.L. con oneri economici a carico del detentore e stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi. Nel registro di cui al comma 1 sono riportati: i dati anagrafici del cane, i dati anagrafici del proprietario, possessore o detentore, l'eventuale indicazione dell'allevamento da cui proviene l'animale.

3. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui al precedente comma 1 ,:

- a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità;
- f) ai detentori che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 5 comma 2.

4. I detentori di animali di cui al precedente comma 1, sono tenuti a frequentare con i propri cani corsi a pagamento organizzati dalla Regione per il tramite delle A.U.S.L. o presso addestratori riconosciuti E.N.C.I. o iscritti presso altro apposito albo. Per l'espletamento di tali corsi le A.U.S.L. possono avvalersi di esperti riconosciuti E.N.C.I. o iscritti presso l'albo istituito con la L.R. numero 33 del 06-10-2003. Tutti i cani dei detentori che, al termine di più corsi imposti dalla A.U.S.L., siano riconosciuti incapaci di gestire il cane, salvo diverse prescrizioni di detenzione imposte dal personale A.U.S.L., possono essere sequestrati e confiscati. Con successiva delibera l'ARDAL determina entro 6 mesi dall'approvazione della presente Legge metodologie e durata dei corsi. Entro 7 giorni dal termine dei corsi sono rilasciati appositi Patentini o certificazioni le cui copie devono essere trasmesse entro 20 giorni alla A.U.S.L. I binomi cane-padrone che non hanno superato positivamente i corsi sono tenuti a ripeterli secondo le disposizioni del personale A.U.S.L. Per i detentori di cani che su prescrizione della A.U.S.L. non hanno partecipato ai specifici corsi, è disposto il sequestro e la confisca del cane.

5. Gli animali di cui al precedente comma 1 devono essere condotti nei luoghi pubblici con guinzaglio e museruola, salvo nelle aree deputate al gioco degli animali e nelle aree verdi scarsamente popolate dove permane solo l'obbligo della museruola.

6. I cani randagi dichiarati dal Servizio Veterinario A.U.S.L. di comprovata pericolosità, devono essere mantenuti nei canili pubblici o in convenzione, sottoposti ad adeguati corsi di recupero comportamentale ed una volta dichiarati non pericolosi, possono essere dati in adozione. I cani ceduti gratuitamente dai privati al Comune, per comprovata pericolosità, sono mantenuti a spese del detentore, senza possibilità di riscatto da parte dello stesso, secondo le tariffe di cui al precedente articolo 3 comma 12, fino all'adozione dell'animale.



TITOLO X**Articolo 43**Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente Legge è istituito un apposito capitolo all'interno dell'UPB H41 con la seguente denominazione: *"Iniziativa della Regione Lazio per la tutela ed i diritti degli animali, prevenzione e controllo del randagismo e dei maltrattamenti"*. Confluiscono nel suddetto capitolo:

a) lo stanziamento per il primo anno dall'approvazione della presente Legge, determinato in Euro 10.000.000,00;

b) i fondi nazionali di cui all'articolo 8 della L. 281/1991;

c) le entrate derivanti dall'applicazione della presente Legge, destinate all'A.R.T.A.L. per essere reimpiegate per le finalità della presente legge.

2. Per il primo anno di attività dell'ARTAL è stanziato un fondo straordinario di Euro 5.000.000,00.

3. I detentori di animali non sterilizzati sono sottoposti al pagamento di un contributo annuale di Euro cinquecento e di un contributo di Euro trecento per ogni cucciolo nato.

4. Le sanzioni comminate dai comuni in applicazione della presente legge confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5 comma 13.



Articolo 44
Sanzioni

1. In concorso con eventuali ipotesi penalmente rilevanti, chiunque commette una violazione agli **articoli 7** comma 5, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, **articolo 9 13 e 14** tutti i comma, **articolo 19** comma 3 e 4, **articolo 25** comma 7, 9 e 21, della presente Legge che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni aumentando la sanzione di 50,00 euro per ciascun capo.

2. In concorso con eventuali ipotesi penalmente rilevanti, chiunque commette una violazione agli **articoli 7** comma 1, 4, 8, 15, 16, 18, 19, 23, **articolo 10** comma 5, **articolo 15** tutti i comma, **articolo 17** comma 3 e 4, **articolo 18** comma 2, **articolo 19** comma 1, **articolo 20** tutti i comma, **articolo 24** comma 1,2,3, e 5, **articolo 25** comma 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, **articolo 26** tutti i comma, **articolo 27** tutti i comma ad eccezione dei comma 1, 2, 3, 4 e 5, **articolo 32** tutti i comma ad eccezione del comma 7, **articolo 33** ad eccezione del comma 4 lettere e) ed f), **articolo 34** ad eccezione del comma 5, **articolo 36** tutti i comma, **articolo 42** ad esclusione del comma 4, della presente Legge, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 125,00 ad euro 750,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni aumentando la sanzione di 100,00 euro per ciascun capo.

3. In concorso con eventuali ipotesi penalmente rilevanti, chiunque commette una violazione agli **articoli 5** comma 4, **articolo 8** comma 3, **articolo 10** comma 2, **articolo 12** tutti i comma, **articolo 19** comma 5, **articolo 24** comma 4, **articolo 25** comma 2 e 4, **articolo 27** comma 2 e 3, **articoli 30, 31 e 35** tutti i comma, **articolo 42** comma 4, della presente Legge, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 2400,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni aumentando la sanzione di 150,00 euro per ciascun capo.

4. In concorso con eventuali ipotesi penalmente rilevanti, chiunque commette una violazione agli **articoli 5** comma 2, **articolo 7** comma 2 e 7, 9 e 13, **articolo 10** comma 1, 3, 4, 6, **articolo 11 e 16** tutti i comma, **articolo 17** comma 1 e 2, **articolo 19** comma 2, **articoli 21, 22 e 23** tutti i comma, **articoli 25** comma 1, 10, 11, 14 e 18, **articolo 27** comma 1, 4 e 5, **articoli 28 e 29** tutti i comma, **articolo 32** comma 7, **articolo 33** comma 4 lettere e) ed f), **articolo 34** comma 5, **articolo 42** comma 3, della presente Legge, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 650,00 ad euro 3900,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni aumentando la sanzione di 200,00 euro per ciascun capo.

5. Nei casi previsti dalla presente legge ed in particolare per gli **articoli 5** comma 2, **articolo 7** comma 2 e 9, **articolo 10** comma 1, 3 e 6, **articolo 16, 22 e 23**, **articolo 32** comma 7, **articolo 33** comma 4 lettera e), **articolo 34** comma 5, **articolo 35** comma 2, 3 e 4, **articolo 36** comma 3, 4 e 5, **articolo 42** comma 4, anche in concorso con eventuali ipotesi penalmente rilevanti, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato, viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza o in affido temporaneo a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, purché diano garanzia di buon trattamento dell'animale. L'animale deve essere curato, alimentato e vaccinato, inoltre cani e gatti devono essere sterilizzati ed iscritti all'anagrafe canina/felina. Dopo la confisca, l'animale può essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e dia garanzie di buon trattamento.



6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni dei precedenti **articoli 5 comma 2, 25, 27, 28** o ad altra disposizione della presente Legge, nell'esercizio di un'attività subordinata al rilascio di una licenza o altra autorizzazione, oltre all'applicazione della relativa sanzione amministrativa viene emesso dall'ARTAL provvedimento di sospensione dell'attività fino a rimozione dell'inadempienza. Qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata per almeno due volte, l'ARTAL provvede alla revoca del titolo abilitativo, licenza o altra autorizzazione.

7. Le strutture di ricovero, canili, pensioni ed oasi feline sequestrate per sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito, sono confiscate dai comuni.

8. Salvo gravi e comprovate situazioni di sicurezza o igiene pubblica le disposizioni della presente Legge non sono derogabili e coerentemente con quanto già disposto dalla normativa nazionale i Prefetti o il Presidente della Giunta Regionale, in applicazione del principio di tutela degli animali, vigilano sulla corretta applicazione della presente legge da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte. Segnalano all'Autorità Giudiziaria eventuali inadempienze o irregolarità, intervengono attraverso provvedimenti con carattere di esecutorietà, se del caso imponendo ai comuni ed alle AUSL piani di contrasto al randagismo vincolando nei rispettivi bilanci le risorse economiche necessarie.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Articolo 45
Abrogazione di norme

1. E' abrogata la Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo).
2. Resta abrogata la Legge regionale 9 settembre 1988, n. 63 (Istituzione anagrafe canina e protezione degli animali).
3. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni incompatibili con la presente Legge, la Deliberazione della Giunta Regionale n° 457 del 26-06-2007 e n° 45 del 25.01.08.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected loops and strokes, positioned to the right of the main text.

Articolo 46
Norme transitorie

1. Entro entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge, i Comuni adeguano convenzioni preesistenti e le strutture convenzionate assicurano tutti i requisiti amministrativi, gestionali e strutturali ad eccezione delle disposizioni inerenti le dimensioni di box e recinti. La AUSL, di concerto con le associazioni animaliste, impartisce a tali strutture disposizioni temporanee, in rapporto allo spazio destinato al mantenimento degli animali ed al numero di capi detenibili, atti a garantire il benessere degli animali, fino al completo adeguamento strutturale previsto entro 18 mesi dall'approvazione della presente legge.

2. Tutte le competenze e le funzioni assegnate all'ARTAL dalla presente Legge, vengono assolte dall'Ufficio Diritti Animali della Regione Lazio, fino alla definitiva istituzione dell'Area Regionale Tutela animali nel Lazio. A tal fine, la Giunta Regionale, provvede all'opportuno potenziamento delle risorse umane ed economiche dell'Area Diritti Animali, entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge. Il Direttore dell'Area Diritti Animali, ha la possibilità d'interagire di concerto con tutti gli assessorati, bloccando se del caso, provvedimenti tesi a ledere il benessere degli animali. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge, l'Area Tutela Animali della Regione Lazio istituisce al suo interno la "Commissione Regionale per i Diritti degli Animali".

3. I detentori di animali non ancora iscritti all'anagrafe regionale o al registro dei cani pericolosi, che effettuano l'iscrizione e il relativo impianto di microchip entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, non sono soggetti a sanzioni amministrative.

4. Permangono immutati tutti i corsi, le disposizioni ed i procedimenti già avviati con la L.R 33 del 06-10-2003.



Articolo 47
Dichiarazione d'urgenza

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a horizontal stroke.